



# Comune di Ascoli Piceno

MEDAGLIA D'ORO AL VALOR MILITARE PER ATTIVITÀ PARTIGIANA

## ORIGINALE DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Seduta del undici aprile duemilaventiquattro

**DELIBERA N. 28 DEL 11/04/2024**

**OGGETTO: GESTIONE DELLA SOSTA PUBBLICA - DELIBERA POST CONSULTAZIONE PUBBLICA E POST PARERE DELL'ORGANO DI REVISIONE, DI APPROVAZIONE FINALE DEL MODULO GESTORIO E DELLA COSTITUZIONE DELLA RELATIVA SOCIETÀ MISTA CONCESSIONARIA DEL SERVIZIO IN ESCLUSIVA DI CUI ALLA SOSTA PUBBLICA A PAGAMENTO E RELATIVI INVESTIMENTI, CONTENENTE I RELATIVI ELEMENTI ESSENZIALI DELL'ATTO COSTITUTIVO**

L'anno **duemilaventiquattro** addì **undici** del mese di **aprile** alle ore **15:35** nella sala consiliare del Civico Palazzo, per determinazione del Presidente si è riunito il **Consiglio Comunale** in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione, previo avviso scritto notificato ai Consiglieri, come da referti in atti e partecipato al Sig. Prefetto.

Presiede il Presidente del Consiglio Comunale **Avv. ALESSANDRO BONO**

Partecipa il Segretario Generale **Dott. VINCENZO PECORARO**

Fatto l'appello nominale, risultano:

N.	Ruolo	Nominativo	Presente	Assente
1	Sindaco	FIORAVANTIMARCO	Si	
2	Consigliere	AGOSTINI MAURO	Si	
3	Consigliere	AMELI FRANCESCO	Si	
4	Consigliere	ASCARINI MARIKA	Si	
5	Presidente del Consiglio	BONO ALESSANDRO	Si	
6	Consigliere	CAMELA ELEONORA		Si
7	Consigliere	CANNELLA STEFANO		Si
8	Consigliere	CAPPELLI LUCA	Si	
9	Consigliere	CASTELLETTI LAURA	Si	
10	Consigliere	CELANI PIERO		Si
11	Consigliere	CENCIARINI FLAVIA	Si	
12	Consigliere	FILIAGGI ALESSANDRO	Si	
13	Vice Presidente del Consiglio	FRENQUELUCCI PIETRO		Si
14	Consigliere	GIRARDI MICAELA	Si	
15	Consigliere	LATTANZILUIGI	Si	
16	Consigliere	MANCINI VINCENZO	Si	
17	Consigliere	MASSI DANIELA	Si	

18	Consigliere	NARCISI CARLO		Si
19	Consigliere	NARDINI EMIDIO		Si
20	Consigliere	PAGLIACCI ALESSIO		Si
21	Consigliere	PANTALONIFRANCESCA	Si	
22	Consigliere	PETRACCI PATRIZIA	Si	
23	Consigliere	PREMICI EMIDIO	Si	
24	Consigliere	PROCACCINI ANGELO		Si
25	Consigliere	ROSA ALESSIO		Si
26	Consigliere	SEGHETTI PIERA	Si	
27	Consigliere	SIMONETTI MAURIZIO	Si	
28	Consigliere	SPERI MASSIMO MARIA		Si
29	Consigliere	STIPA ELENA	Si	
30	Consigliere	TACCHINI MARIO	Si	
31	Consigliere	TAMBURRI MASSIMO		Si
32	Consigliere	TRONTINI LAURA	Si	
33	Consigliere	VISCIONE FRANCESCO		Si

<b>Totale Presenti: 21</b>	<b>Totale Assenti: 12</b>
----------------------------	---------------------------

Riconosciuta legale l'Adunanza per numero degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta la seduta ed invita gli adunanti a trattare gli argomenti iscritti all'ordine del giorno.

Sono presenti gli Assessori: Brugni Massimiliano, Cardinelli Marco, Ferretti Donatella, Silvestri Giovanni, Stallone Domenico, Vallesi Monia, Volponi Luisa che partecipano ai lavori del Consiglio senza diritto di voto.

Si dà atto che il Consigliere Cappelli Luca è collegato da remoto.

Il Presidente del Consiglio, ai sensi dell'art. 52 del Regolamento del Consiglio Comunale, designa alla funzione di scrutatori per l'odierna seduta i seguenti Consiglieri:

Trontini Laura per la maggioranza  
Agostini Mauro per la maggioranza  
Ameli Francesco per la minoranza

Il Presidente del Consiglio pone in trattazione l'argomento iscritto al quarto punto dell'ordine del giorno riguardante:

**GESTIONE DELLA SOSTA PUBBLICA - DELIBERA POST CONSULTAZIONE PUBBLICA E POST PARERE DELL'ORGANO DI REVISIONE, DI APPROVAZIONE FINALE DEL MODULO GESTORIO E DELLA COSTITUZIONE DELLA RELATIVA SOCIETÀ MISTA CONCESSIONARIA DEL SERVIZIO IN ESCLUSIVA DI CUI ALLA SOSTA PUBBLICA A PAGAMENTO E RELATIVI INVESTIMENTI, CONTENENTE I RELATIVI ELEMENTI ESSENZIALI DELL'ATTO COSTITUTIVO**

Il Presidente comunica che sulla presente proposta il Collegio dei Revisori dei Conti ha espresso parere favorevole.

Il Presidente fa presente che la proposta è stata esaminata dalla III Commissione consiliare permanente "Lavori Pubblici" nella seduta dell'8 aprile 2024 che, in tale seduta, ha espresso parere favorevole all'unanimità dei votanti.

Il Presidente del Consiglio concede la parola al Sindaco Fioravanti Marco per presentare la proposta.

Relaziona il Sindaco Fioravanti Marco.

Il Presidente chiede se ci sono interventi o domande.

Interviene il Consigliere Ameli Francesco.

Risponde il Dott. Paolo Ciccarelli.

Interviene il Consigliere Ameli Francesco.

Risponde il Dott. Paolo Ciccarelli.

Interviene il Consigliere Girardi Micaela.

Il Presidente del Consiglio concede poi la parola per eventuali dichiarazioni di voto.

Nessuno interviene e il Presidente del Consiglio pone quindi in votazione la proposta di deliberazione.

Si dà atto che gli interventi saranno integralmente trascritti, così come desunti dalla registrazione digitale e saranno riportati nel verbale integrale della seduta.

Il Segretario Generale provvede, quindi, alla chiamata nominativa dei Consiglieri comunali collegati da remoto, che procedono a dichiarare di seguito espressamente il proprio voto.

Indi,

## IL CONSIGLIO COMUNALE

### RICHIAMATE:

- la deliberazione di impulso di Giunta Comunale n. 366 del 11/10/2023, in materia di gestione della locale sosta pubblica ad oggetto *“Delibera d’impulso sulla gestione della sosta pubblica tra riscatto ed esplorazione dei possibili moduli gestori.”* con la quale è stato deliberato:

- punto 4 *“...di individuare come Responsabile del Procedimento il Dirigente del Settore 3, Dr. Paolo Ciccarelli;”*
- punto 5 *“...in ragione dell’ampiezza e della diversificazione delle materie coinvolte nella tematica in oggetto, che l’attività di valutazione dell’intera procedura venga svolta tramite il coinvolgimento di professionalità presenti nei settori dell’Ente, in modo da garantire il massimo della trasversalità ed il coinvolgimento di tutte le competenze presenti incaricando il segretario Generale di individuare un gruppo di lavoro, composto da dirigenti e funzionari comunali;”*
- punto 6 *“... di invitare il Responsabile del procedimento, ai fini dei necessari e complessi supporti amministrativi alla procedura di cui trattasi, ad affidare un incarico a società esterna esperta nel settore;”*

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 69 del 30/10/2023, riferita all’esplorazione dei possibili moduli gestori il servizio pubblico locale di rilevanza economica non a rete della sosta pubblica a pagamento in correlazione ad ogni approfondimento sul riscatto della vigente concessione, con la quale invitava il sottoscritto a dar luogo all’esplorazione dei possibili moduli gestori il servizio pubblico locale d’interesse economico riferito alla sosta pubblica a pagamento in tutte le sue fasi, da ricomprendersi (in via comparativa con il dettato del Titolo I recante *Principi generali e programmatici*, artt. 13, c. 4; 18 recante *Servizi pubblici*, cc. 3, 5, 6; 20, del vigente statuto sociale) nella relazione degli artt. 14, cc. 2, 3 e 4, e 31, cc. 1 e 2, del d. lgs. 201/2022;

- le determinazioni dirigenziali n. 4155 e 4158 del 14/11/2023 con le quali è stato costituito formalmente, sotto il coordinamento del Segretario Generale, l’unità organizzativa/gruppo di lavoro per la gestione della sosta pubblica, composta da tutti i Dirigenti o loro delegati;

- la determinazione dirigenziale n. 4261 del 20/11/2023 ad oggetto *“Servizio di assistenza giuridico-amministrativa in merito all’esplorazione dei possibili moduli gestori per la gestione della sosta pubblica: affidamento diretto ex art. 50, comma 1, lett. b), del D. Lgs. 36/2023 ed impegno di spesa.”* con la quale è stato affidato, ai sensi dell’art. 1° art. 50, comma 1, lettera b) del D. Lgs. 36/2023, il servizio di assistenza giuridico – amministrativa in merito all’esplorazione dei possibili moduli gestori e il supporto alla produzione di atti amministrativi relativi al procedimento e quant’altro contenuto nell’incarico conservato agli atti nell’ufficio *“Pianificazione e gestione parcheggi”*, alla Società *“Lothar s.r.l., Soluzioni per i servizi pubblici locali”*, con sede in Via A. Corassori n. 106, 41043 Formigine (MO), c.f. e p. iva 01841750365;

- la determinazione dirigenziale n. 63 del 10/01/2024 con la quale è stata approvata dal RUP l’analisi comparativa sui vari moduli gestori della sosta pubblica elaborata dalla società LOTHAR s.r.l. e sottoposta alla valutazione del gruppo di lavoro;

- la determinazione dirigenziale n. 77 del 10/01/2024 con la quale è stata approvata (per quanto di competenza) la relazione illustrativa di cui trattasi, redatta secondo lo schema fornito dall’ANAC, condivisa con il gruppo di lavoro;

DATO ATTO che il suddetto atto consiliare stabiliva, tra l’altro:

- al punto 3 *“...al Responsabile del procedimento, in collaborazione con il gruppo di lavoro espressamente costituito composto da dirigenti e funzionari comunali ed avvalendosi della società esterna esperta nel settore appositamente incaricata, di dar luogo all’esplorazione del modulo gestorio riferito alla gestione della sosta pubblica locale, e quindi, di conseguenza, di produrre la relazione illustrativa richiesta dall’art.*

14, c. 3, del d. lgs. 201/2022, la quale terrà conto della specificità dei vari moduli gestori applicabili in questo contesto geoeconomico e delle finanze pubbliche, tempo e luogo”;

- al punto 4 “... di rimettere ogni finale riflessione e decisione su tale scelta e modulo gestorio alle decisioni di questo Consiglio Comunale.”

**RICHIAMATE** inoltre:

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 del 18/01/2024 ad oggetto “*Approvazione della Relazione Illustrativa di cui all’art.14, c. 3, d. lgs. 201/2022, comprendente la comparazione prevista dal vigente statuto comunale e, quindi, la proposta del modulo gestorio della sosta pubblica a pagamento e dello schema di atto deliberativo e indirizzi alla consultazione pubblica (così come definito dall’art. 5, c. 2 del d.lgs. 175/2016) con riferimento al modulo gestorio di detto servizio*”;

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 22 del 30/01/2024 ad oggetto “*Delibera di esecuzione di Giunta Comunale riferita allo schema di delibera consiliare di approvazione della relazione illustrativa di cui agli artt. 14, cc. 2, 3, 4 e 31, cc. 1, 2, del d. lgs. 201/2022 e degli indirizzi prodromici alla consultazione pubblica (artt. 5 e 7, del d. lgs. 175/2016)*”;

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 21/02/2024 ad oggetto “*Gestione della sosta pubblica - Delibera di Consiglio Comunale n. 3 del 18 Gennaio 2024: determinazioni in merito*” con la quale è stata assestata la tecnica redazionale dell’analisi comparativa, della relazione illustrativa e della sopra citata deliberazione n. 3/2024, individuando il medesimo atto n. 6/2024 come lo schema di delibera oggetto della consultazione;

**RICHIAMATE**, altresì:

- la determinazione dirigenziale n. 716 del 27/02/2024 ad oggetto “*Approvazione del documento di pre consultazione pubblica di cui allo schema di Delibera di Consiglio Comunale n. 6 del 21/2/2024 e invio della Relazione Illustrativa di cui all’art. 14, CC. 2, 3, 4 Del D. Lgs. 201/2022, ai sensi dell’art. 31, CC. 1, 2 (e 5) di quest’ultimo decreto*”;

- la determinazione dirigenziale n. 1061 del 20/03/2024 ad oggetto “*Gestione sosta pubblica - artt. 5 (oneri di motivazione analitica), c. 2, 2° capoverso e 7, d. lgs. 175/2016. proposta di costituzione di società mista post consultazione pubblica e post procedura evidenziale con gara a doppio oggetto*”;

**PREMESSO:**

— che l’Autorità Nazionale Anticorruzione (nel seguito, ANAC) ha dato luogo al comunicato del proprio Presidente del 27/6/2023, avente per oggetto: *Decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201 – Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica (GU Serie generale n. 304 del 30/12/2022): disponibilità dell’applicazione per l’invio degli atti e schemi tipo per la loro predisposizione;*

— che l’ANAC ha emesso il documento *Servizi pubblici locali di rilevanza economica. Schema di relazione illustrativa della scelta della modalità di gestione dei servizi pubblici locali (d. lgs. 201/2022, art. 14, commi 2, 3 e 4; art. 31, commi 1 e 2)*, a partire dal 18/7/2023;

— che tale schema di relazione illustrativa è stato qui necessariamente assestato sulla base del contesto (settoriale) di cui trattasi;

— che è stato emesso il decreto direttoriale da parte del Ministero delle Imprese e del Made in Italy (nel seguito, MIMIT) n. 639/2023, recante *Regolazione del settore dei servizi pubblici locali non a rete di rilevanza economica: adozione di atti di competenza in attuazione dell’art. 8 del d. lgs. n. 201 del 2022, con riferimento anche al servizio pubblico locale di rilevanza economica non a rete dei “parcheggi”, relativi indicatori ed atti (in primis con particolare riferimento agli standard qualitativi, e come atti con particolare riferimento alle Linee guida sul piano economico finanziario, PEF)*;

**RICHIAMATI:**

- l'analisi comparativa prevista dal Titolo I, artt. 11, 13, 14 e 18 del vigente statuto comunale e la successiva relazione illustrativa prevista dal d. lgs. 201/2022 di cui agli artt. 14, cc. 2, 3, 4 e art. 31, cc. 1 e 2 (e 5), dello stesso decreto in vigore dal 30/12/2022, approvata da questo Consiglio Comunale con delibera n. 6 del 21/02/2024 (cfr. Corte dei conti, Sezione regionale controllo per il Lazio, delib. n. 161/2023/PASP);
- gli artt. 5 (*Oneri di motivazione analitica*) e 7 (*Costituzione di società a partecipazione pubblica*) del d. lgs. 175/2016 (cfr. il «questionario» incorporato nella delib. Corte dei conti, Sezione regionale di controllo, per l'Emilia – Romagna, n. 32/2023/INPR del 25/1/2023);

**PRESO ATTO:**

- che tale analisi comparativa (da una parte) e relazione illustrativa (dall'altra) avrebbe individuato nella società mista concessionaria del servizio e investimenti in esclusiva il modulo gestorio del servizio citato;
- che con delibera di Consiglio Comunale n. 6 del 21/02/2024 è stato approvato lo schema di atto deliberativo (così definita dall'art. 5, c. 2, del d. lgs. 175/2016) di cui ai citati artt. 5 recante *Oneri di motivazione analitica* e 7 recante *Costituzione di società a partecipazione pubblica*, di quest'ultimo decreto;
- che ha avuto luogo la consultazione pubblica prevista dall'art. 5, c. 2, 2° periodo riferita alla proposta di costituzione della società mista, come da d. lgs. 175/2016 in combinato disposto con il Titolo III (*Istituti di partecipazioni*), Capo I (*Partecipazione popolare*) del vigente statuto comunale, a seguito della quale, come riportato nella determinazione dirigenziale del RUP n. 1061 del 20/03/2024, non sono pervenute da parte della cittadinanza proposte e/o osservazioni in merito;
- che l'organo di revisione con verbale n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ ha rilasciato il proprio parere sul modulo gestorio e sulla proposta di costituzione (a seguito di procedura evidenziale con gara a doppio oggetto) di detta società mista a minoranza privata, retta sottoforma di partenariato pubblico privato istituzionalizzato (nel seguito, PPPI) come società a responsabilità limitata ai sensi dell'art. 3, d. lgs. 175/2016 e del Libro V, Titolo V, Capo VII, del codice civile;
- che l'art. 1, c. 3, del d. lgs. 175/2016, prevede che:
  - «3] *Per tutto quanto non derogato dalle disposizioni del presente decreto, si applicano alle società a partecipazione pubblica le norme sulle società contenute nel codice civile e le norme generali di diritto privato*»;
- che si tratta ora di dar luogo alla delibera di questo Consiglio Comunale *post* consultazione pubblica e *post* parere dell'organo di revisione di questo ente locale (art. 239 recante *Funzioni dell'organo di revisione*, c. 1, lett. b), punto n. 3, del d. lgs. 267/2000 recante *Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*), adempiendo agli obblighi previsti verso la Sezione regionale di controllo (nel seguito, SRC) territorialmente competente della Corte dei conti e l'Autorità garante della concorrenza e del mercato (nel seguito, AGCM);
  - l'elevata densità abitativa (abitanti residenti per kmq.) del Comune di Ascoli Piceno rispetto alla media Italia (nel 2021, fonte Istat, 292 ab./kmq. rispetto ai 196 dell'Italia; + 49%);
  - la topografia della città di origini picene e poi romane, libero comune nel 1185, possesso di Federico II nel 1242 e poi sotto l'amministrazione pontificia;
  - che nel 2021 in Italia risultavano registrate n. 39.804.297 autovetture, pari ad un tasso di motorizzazione (numero delle autovetture circolanti ogni 100 abitanti residenti) del 67,2 per 100 abitanti residenti (pari a n. 59.232.585);
  - che la gestione della sosta pubblica assume rilevanza strategica soprattutto nelle Città d'arte, all'interno di centri storici le cui origini topografiche, come quelle del Comune di Ascoli Piceno, risalgono prima dei romani;
  - che nel 2022, la presenza di *over 65* nel comune è stata pari (per 1000 abitanti residenti) a 27,2 (rispetto al dato nazionale pari a 23,8);
  - che tale realtà di riferimento, sigilla il servizio della sosta pubblica a pagamento, come un servizio strategico riferito al territorio, alla mobilità delle persone ed al paesaggio urbano, alla tutela dell'ambiente, soprattutto se interpretato in una *vis* utenzacentrica (e cioè sensibile ed attenta alle necessità della collettività

di riferimento), in coerenza con il dettato del Titolo I recante *Principi generali e programmatici*, artt. 11 (*Tutela del patrimonio naturale, storico e artistico*), 13 (*Assetto ed utilizzazione del territorio*), 14 (*Sviluppo economico*) e 18 (*Servizi pubblici*) del vigente statuto comunale;

#### CONSIDERATO:

- che si tratta ora di deliberare, in via definitiva sulla scelta del modulo gestorio il servizio pubblico a pagamento e sulla costituzione di detta società mista, in coerenza con i dd. Igss. 267/2000, 175/2016, 201/2022, 36/2023, funzionale al riscatto della presente concessione di servizio e relativi investimenti (noto il contenuto riferito alla sosta pubblica dell'art. 7 del d. lgs. 285/1992 e dell'art. 6, c. 1, del d. l. 55/1983, convertito, con modifiche, in l. 131/1983);
- che la presente delibera è prevista dal citato art. 5 (e artt. 7 e 17) del d.lgs. 175/2016 e art. 14, c. 3 (e art. 16) del d.lgs. 201/2022;
- che questo Consiglio Comunale ha quindi approvato la scelta della modalità di gestione del servizio di cui trattasi come da d. lgs. 201/2022, artt. 14, cc. 2, 3 e 4 e art. 31, cc. 1, 2 (e 5), e quindi la proposta di costituzione del relativo soggetto gestore retto sottoforma di società mista costituenda, col socio privato da individuarsi con gara a doppio oggetto sopra alle soglie di rilevanza europea come da codice dei contratti pubblici;
- che detta gara a doppio oggetto prevederà (tenendo conto delle necessità di coordinamento e vigilanza sul territorio, dell'elevata concentrazione degli abitanti residenti per chilometro quadrato, delle necessarie economie di scala correlate al ribaltamento dei costi fissi generali in rapporto alla densità degli stalli e quindi ai ricavi, della variegata geolocalizzazione di questi ultimi sul territorio, tra parcheggi a raso ed in struttura, e quindi della massa dei ricavi necessari ad assicurare l'equilibrio economico e finanziario della gestione, l'affidamento in esclusiva alla società mista del pluricitato servizio, partecipato da un unico socio privato;

#### RICHIAMATI:

##### ***- ai fini dell'applicazione del diritto eurounionista in materia di partenariato:***

- il *Libro bianco sui servizi d'interesse generale* di cui alla Comunicazione della Commissione Europea al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni, del 12/5/2001 [COM (2004) 374 def.];
- il *Libro verde sui servizi d'interesse generale* di cui alla Comunicazione della Commissione Europea del 21/5/2003;
- il *Libro verde relativo ai partenariati pubblico – privati ed al diritto comunitario degli appalti pubblici delle concessioni* del 30/4/2004 [COM (2004) 327 def.] (ed in particolare il paragrafo 46), atteso che nelle concessioni a terzi di servizi o di costruzione e gestione si tratterà di PPP contrattualizzati (PPPC), mentre nelle società miste di PPP istituzionalizzati (PPPI), noto che detto paragrafo 46 prevede che «46] D'altra parte, il periodo durante il quale il partner privato assumerà l'esecuzione di un'opera o di un servizio deve essere fissato in funzione della necessità di garantire l'equilibrio economico e finanziario di un progetto. In particolare, la durata della relazione di partenariato deve essere fissata in modo da non restringere o limitare la libera concorrenza al di là di quanto sia necessario per garantire l'ammortamento degli investimenti ed una ragionevole rendita dei capitali investiti. Una durata eccessiva sarebbe infatti in contrasto con i principi che disciplinano il mercato interno o con le disposizioni del Trattato in materia di concorrenza. Inoltre, il principio di trasparenza impone di comunicare nei documenti di gara gli elementi che permettono di stabilire la durata per permettere agli offerenti di tenerne conto nell'elaborazione delle loro offerte»;
- il Parlamento europeo, *Risoluzione del Parlamento europeo sui partenariati pubblico – privati e il diritto comunitario degli appalti pubblici e delle concessioni* [2006/2043 (INI), 26/10/2006, A 6 – 0363/2006, presentato il 26/10/2006, spec. punto 40 (per la prima volta nel nostro ordinamento da Consiglio di Stato, Ad. Plen., 3/3/2008, n. 1), per riferirsi ad una «gara che miri non soltanto alla scelta del socio privato, ma anche, stante la definizione dello specifico servizio da svolgere in partenariato con l'Amministrazione e

- delle modalità di collaborazione con essa, allo stesso affidamento dell'attività da svolgere e che limiti, nel tempo, il rapporto di partenariato prevedendo allo scadere una nuova gara»;
- la *Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea* (CDFUE) proclamata a Nizza il 7/12/2000 e adattata a Strasburgo il 12/12/2007, [2000/C 364/01], l'art. 36 rubricato "*Accesso ai servizi d'interesse economico generale*", secondo cui al fine di promuovere la coesione sociale e territoriale dell'Unione, questa riconosce e rispetta l'accesso ai "*servizi di interesse economico generale*" quale previsto dalle legislazioni e prassi nazionali, conformemente al trattato che istituisce la Comunità Europea;
  - la comunicazione interpretativa della Commissione sull'applicazione del diritto comunitario degli appalti pubblici e delle concessioni ai partenariati pubblico – privati istituzionalizzati (PPPI), 5/2/2008, C (2007) 6661;
  - il parere AGCM del 7/5/2009, n. AS538 su Bollettino n. 22/2009 in cui è, tra l'altro, precisato che: «[...]. E' necessario altresì, che tale procedura [concorsuale, n.d.r.] abbia riguardato anche il servizio oggetto di affidamento, non in generale, ma con specifico riferimento al lasso temporale e alle condizioni di riferimento dell'affidamento medesimo»;
  - il comunicato stampa della Presidenza del Consiglio dei Ministri di accompagnamento del d.l. 135/2009 del 25/9/2009, nel quale, per le società miste, si fa espresso riferimento a quanto previsto dalla «*Comunicazione interpretativa della Commissione europea del 5/2/2008 [C 2007/6661] (sopracitato n.d.r.) sull'applicazione del diritto comunitario degli appalti pubblici e delle concessioni ai partenariati pubblico – privato istituzionalizzati*» (quale gara unica a "doppio oggetto");
  - gli artt. 14 (*ex art.* 16 del trattato CE) e 106 (*ex art.* 86, paragrafo 2 del trattato CE) del Testo unico sul funzionamento dell'Unione Europea (TFUE) in vigore dall'1/12/2009, così come modificato dall'articolo 2 del trattato di Lisbona ratificato dall'Italia con l. 130/2008;
  - il *Protocollo sui servizi d'interesse generale* n. 26 allegato al TFUE in vigore quest'ultimo dall'1/12/2009 (del quale ne richiama l'art. 14), la cui previsione (di detto Protocollo) riconduce tra i valori comuni del Unione: il ruolo essenziale e l'ampio potere discrezionale delle autorità nazionali, regionali e locali di fornire, commissionare e organizzare "*servizi d'interesse economico generale*" il più vicini possibile alle esigenze degli utenti; la diversità tra i vari "*servizi d'interesse economico generale*" e le differenze delle esigenze e preferenze degli utenti che possono discendere da situazioni geografiche, sociali e culturali diverse; un alto livello di qualità, sicurezza e accessibilità economica, la parità di trattamento e la promozione dell'accesso universale e dei diritti dell'utente;
  - gli artt. 106 - 108 del citato TFUE in vigore dall'1/12/2009;
  - il citato *Trattato sul funzionamento dell'Unione europea* (TFUE), art. 14 [*ex art.* 16 TCE] il quale assegna all'Unione e agli Stati membri, secondo le rispettive competenze e nell'ambito del campo di applicazione del Trattato, il compito di provvedere affinché i "*servizi di interesse economico generale*" funzionino in base a principi e condizioni, in particolare economiche e finanziarie, che consentano di assolvere i propri compiti, ossia principi e condizioni che garantiscano la corretta ed efficiente erogazione del servizio a favore della collettività; art. 106 [*ex art.* 86 TCE], composto da tre distinti paragrafi: il primo, che vieta agli Stati membri di mantenere, nei confronti delle imprese pubbliche e delle imprese cui riconoscono diritti speciali o esclusivi, misure contrarie alle norme del Trattato, specialmente a quelle contemplate dall'art. 18 e dagli artt. da 101 a 109 inclusi; il secondo, che sottopone le imprese incaricate della gestione di servizi d'interesse economico generale o aventi carattere di monopolio fiscale alle norme del Trattato, e in particolare alle regole di concorrenza, nei limiti in cui l'applicazione di tali norme non ostacoli all'adempimento della specifica missione loro affidata; il terzo, infine, che attribuisce alla Commissione il compito di vigilare sull'applicazione delle disposizioni del presente articolo rivolgendo, ove occorra, agli Stati membri, opportune direttive o decisioni;
  - gli artt. 5, § 1, n. 2; 30, della direttiva 2014/23/UE (concessioni); gli artt. 2, § 1, n. 10; 12; 18 e 57, 2014/24/UE (settori ordinari), di cui al vigente d. lgs. 36/2023 (*Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici*);

- della Corte dei Conti, Sezione Autonomie, la Relazione su *Gli organismi partecipati dagli Enti territoriali. Osservazioni sugli organismi partecipati/controllati dai Comuni, Province e Regioni e relative analisi*, Roma (prima edizione del 2021 sul 2018, rispetto alla precedente del 2020 sul 2017);
- l'art. 8 della l. 118/2022, recante *Delega al Governo in materia di servizi pubblici locali*;
- l'art. 8 del d. lgs. 201/2022, c. 1, così come modificato dal d. lgs. 13/2023 recante *Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune*, art. 1, c. 6, che attribuisce al Ministero delle Imprese e del Made in Italy la competenza a regolare la materia dei servizi pubblici locali non a rete (di rilevanza economica), per i quali non opera un'autorità indipendente di regolazione;
- ma vedasi le comunicazioni Eurostat/UTFP/Istat;

**- in relazione alla motivazione analitica alla proposta costituzione della società mista,**

- ai sensi dell'art. 5 (*Oneri di motivazione analitica*), c. 1, 1° periodo, d.lgs. 175/2016, la costituzione della società di cui trattasi non discende da una espressa previsione di legge; ne consegue che nel seguito sono quindi esposte: 1) le doppie motivazioni di cui all'art. 4 (*Finalità perseguibili mediante l'acquisizione e la gestione di partecipazioni pubbliche*), cc. 1 e 2, lett. c) del citato d.lgs. 175/2016; 2) quindi le ragioni; 3) e le finalità che giustificano tale scelta; 3a) anche sul piano della convenienza economica; 3b) della sostenibilità finanziaria; 4) tra la gestione diretta o esternalizzata;
- nota la stretta correlazione tra l'art. 5 del d. lgs. 175/2016 e l'art. 14, c. 1, del d. lgs. 201/2022, ai fini del modulo gestorio;
- ai sensi dell'art. 5, c. 2, 1° periodo, d.lgs. 175/2016, la motivazione deve altresì dare atto (sempre proseguendo nella numerazione): 5) della compatibilità dell'intervento finanziario previsto con le norme dei citati trattati europei (di cui sopra) e, in particolare: 5.a) con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese;
- ai sensi dell'art. 5, c. 1, 2° periodo, d.lgs. 175/2016, la motivazione deve altresì tenere conto (proseguendo nella numerazione): 6) della compatibilità della scelta con i principi: 6.a) di efficienza (riduzione dei costi operativi); 6.b) di efficacia (volumi di attività adeguati alla domanda); 6.c) di economicità (in una logica di equilibrio economico e finanziario della gestione) dell'azione amministrativa (artt. 81; 97, c. 2; 119 Costituzione), apprezzandone *ex ante* la sostenibilità finanziaria *oggettiva* (qui nell'ottica dell'ente locale) e *soggettiva* qui nell'ottica dei rapporti tra questo ente locale ed il futuro soggetto gestore, vedasi il relativo statuto sociale, capitolato d'oneri, il contratto di servizio, il PEF);
- ai sensi dell'art. 7 (*Costituzione di società a partecipazione pubblica*), c. 1, lett. c) del d.lgs. 175/2016, trattasi di motivazione di competenza del Consiglio Comunale, atteso che ai sensi dell'art. 7, c. 2, del d.lgs. 175/2016, questo atto deliberativo è redatto in conformità a quanto previsto dal sopracitato art. 5, c. 1, stesso decreto;
- la stretta correlazione tra l'art. 7 del d. lgs. 175/2016 e i dd. lgss. 267/2000, 175/2016, 201/2022 e 36/2023, sulla costituzione della società mista;
- ai sensi dell'art. 7, c. 3, del d.lgs. 175/2016, questo atto deliberativo contiene gli elementi essenziali dell'atto costitutivo della società mista di cui trattasi, come da (per le società a responsabilità limitata) Libro V, Titolo V, Capo VII, art. 2463 (*Costituzione*), codice civile;
- ai sensi dell'art. 7, c. 5, d.lgs. 175/2016, ricorrendo al modulo gestorio in società mista si applicano le procedure ad evidenza pubblica a norma del d.lgs. 36/2023 (*Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici*);
- fermo restando gli obblighi di pubblicità ed i divieti di cui ai citati artt. 5 e 7 del pluricitato d.lgs. 175/2016;
- sono rispettati i principi generali dell'art. 3 (*Principi generali del servizio pubblico locale*) e dell'art. 8 (*Competenze regolatorie nei servizi pubblici locali non a rete*), d. lgs. 201/2022;

## DATO ATTO:

- che la precedente proposta della costituzione della società mista di cui trattasi è qui da confermarsi dopo la già avvenuta consultazione pubblica prevista dall'art. 5, c. 2, d.lgs. 175/2016 dopo il già rilasciato parere dell'organo di revisione;
- che trattasi di una platea di motivazioni assorbenti anche il dettato degli artt. 1 (*Principi generali dell'attività amministrativa*) e 3 (*Motivazione del provvedimento*), l. 241/1990, e dei cit. articoli della Carta Costituzionale;

### ***in relazione alla scelta del modulo gestorio,***

- valgono quindi per il servizio pubblico locale di rilevanza economica non a rete della sosta pubblica a pagamento e relativi investimenti, i moduli gestori dell'art. 14 (*Scelta della modalità di gestione del servizio pubblico locale*), c. 1 del d. lgs. 201/2022;
- che, in particolare, il pluricitato art. 14, c. 2, d. lgs. 201/2022, recita:  
*«2] Ai fini della scelta della modalità di gestione del servizio e della definizione del rapporto contrattuale, l'ente locale e gli altri enti competenti tengono conto delle caratteristiche tecniche ed economiche del servizio da prestare, inclusi i profili relativi alla qualità del servizio e agli investimenti infrastrutturali, della situazione delle finanze pubbliche, dei costi per l'ente locale e per gli utenti, dei risultati prevedibilmente attesi in relazione alle diverse alternative, anche con riferimento a esperienze paragonabili, nonché dei risultati della eventuale gestione precedente del medesimo servizio sotto il profilo degli effetti sulla finanza pubblica, della qualità del servizio offerto, dei costi per l'ente locale e per gli utenti e degli investimenti effettuati. Nella valutazione di cui al presente comma, l'ente locale e gli altri enti competenti tengono altresì conto dei dati e delle informazioni che emergono dalle verifiche periodiche di cui all'articolo 30»;*
- che l'oggetto dell'affidamento è quello dell'esercizio della sosta pubblica a pagamento, attività complementari e connesse, nonché le attività o servizi analoghi e/o affini affidati (questi ultimi) contestualmente (in sede di costituzione) o successivamente a detta società mista, e relativi investimenti (coperture, progetto, realizzazione, collaudo, gestione);
- che la scelta del modulo gestorio, ai sensi del Titolo I, del vigente statuto comunale, è stata quindi anticipata da una specifica analisi comparativa (in rapporto di "causa/effetto" con la relazione illustrativa di cui al pluricitato art. 14, c. 3, d. lgs. 201/2022) che motivatamente propende per la società mista;
- che, sempre, con riferimento alla scelta del modulo gestorio, la relazione illustrativa (di cui all'art. 14, c. 3, d.lgs. 201/2022), motivatamente propende (in questo contesto geoeconomico e tenendo conto delle finanze pubbliche di questo ente locale, tempo e luogo), per la gestione tramite società mista, con gara a doppio oggetto, la quale prevederà la ricerca dell'unico socio privato gestore operativo non stabile e l'affidamento (a detta società mista) in via esclusiva del servizio così come anzi precisato (nel rispetto del cronoprogramma per pervenire all'efficacia del riscatto dell'attuale concessione a terzi di gestione e costruzione così come nel seguito meglio dettagliato), e relativi investimenti (copertura finanziaria, progetto, realizzazione, collaudo e gestione) ricorrendo (non all'appalto ma) alla concessione di servizio (art. 17, c. 1, del d.lgs. 175/2016), come da codice dei contratti pubblici;
- che come da successivi indirizzi di Consiglio Comunale riferiti alla gara a doppio oggetto in coerenza con il piano economico finanziario (nel seguito, PEF), si valuterà se taluni investimenti iniziali e/o di manutenzioni straordinarie sui parcheggi in struttura (*ex Gil e Torricella*) saranno a carico del socio privato e/o della società mista, con obbligo di devoluzione gratuita alla fine del PPPI a favore di questo ente locale, con canone d'uso annuale riconosciuto dalla società mista a favore del socio privato che vi ha provveduto per la durata del partenariato;
- che sarà cura del capitolato d'oneri (quale atto della *lex specialis* di gara) approntare (anche ai fini della progettualità e non solo dell'esecuzione e/o ai fini delle condizioni da applicarsi alla scadenza del

- partenariato pubblico privato istituzionalizzato di cui trattasi) la matrice dei rischi come da rispettiva Linea guida ANAC riferite ai PPPI, evidenziando i rischi (e relativa natura) a carico: 1) di questo ente locale; 2) della società mista; 3) del socio privato;
- che tale matrice dei rischi risulta di fondamentale importanza ai fini della sostenibilità finanziaria in capo a questo ente locale e alla società mista (cfr. la cit. delib. Corte dei conti, SRC Lazio, n. 161/2023/PASP, nella parte *Considerato in diritto*, punto n. 2. *La normativa di riferimento: inquadramento sistematico*);
  - che, nel caso di specie, fermo restando la specifica natura della società mista di cui trattasi, essa opera comunque sul mercato dal quale trae la copertura ai costi totali di funzionamento (lordo imposte sul reddito Irap e Ires), perseguendo quel livello di redditività necessitato per disporre dell'equilibrio economico e finanziario) che consente alla società mista (ed anche al socio privato) la remunerazione del proprio investimento;
  - che, sotto il profilo della sostenibilità finanziaria, lo statuto sociale non prevederà alcun trasferimento (contributi in conto esercizio e/o in conto investimenti e/o capitale, *et similia*) o compensazioni o sovracompensazioni o aiuti di Stato a favore della società mista;
  - che la gara a doppio oggetto soddisfa l'obbligo di tutelare la concorrenza, atteso che gli obblighi di gara a monte comunque soddisfano – per lo stesso oggetto – gli obblighi di gara a valle;
  - che la società mista in esame rientra (ai sensi del cit. Libro V, Titolo V, Capo VII, del codice civile) nei soggetti aventi personalità giuridica privata, alterità soggettiva e autonomia patrimoniale perfetta rispetto all'ente locale socio (ma vedasi anche l'art. 3 recante *Tipi di società in cui e' ammessa la partecipazione pubblica*, del d. lgs. 175/2016);
  - che il cronoprogramma prevede pertanto la procedura endoprocedimentale di cui trattasi, la celebrazione della gara a doppio oggetto, la costituzione della società mista concessionaria del servizio di cui trattasi, con in parallelo un preavviso di tre mesi per il riscatto, il relativo pagamento da parte del comune che acquista e conserva il diritto reale assoluto di tutte le componenti ricomprese nel valore di riscatto, l'efficacia della conclusione dell'attuale affidamento in concessione del servizio e costruzione dopo trenta giorni da detto pagamento, atteso che il giorno successivo sarà stipulato il contratto di servizio per la gestione del servizio pubblico locale di cui trattasi senza soluzione di continuità, comprendente (detto contratto a disciplina dei rapporti tra il Comune di Ascoli Piceno e detta società mista) il canone annuo di concessione del servizio e la disponibilità in uso delle dotazioni patrimoniali strumentali al servizio oggetto del cit. riscatto, avendo nel frattempo la società mista approvato il proprio regolamento interno di reclutamento e selezione del personale al fine di avviarne per tempo le relative procedure in coerenza con l'organizzazione del lavoro prefissato dall'organo istituzionale competente di cui all'organo amministrativo della stessa;
  - che la durata e l'importo (calcolato ai fini del codice dei contratti pubblici) dell'affidamento sarà quello coerente con una alternativa ipotesi di appalto o di concessione a terzi, tale da consentire alla società mista (ed anche al socio privato) la ragionevole remunerazione del capitale da esso investito ed il rientro dell'eventuale investimento (*rectius*: costruzione e/o manutenzioni straordinarie in capo al socio privato) e, ovvero in alternativa (come da futuri indirizzi di gara a doppio oggetto), al prestito finanziario da soci fruttifero funzionale a dare copertura finanziaria al servizio di debito da parte della società mista (di cui *infra*) destinato agli investimenti (a partire da quelli di *revamping* sulle dotazioni patrimoniali oggetto di riscatto funzionali al servizio ed ai nuovi investimenti in immobilizzazioni tecniche materiali ed immateriali), e qui prevista pari ad anni 25;
  - che (fermo restando le previsioni di statuto sociale) il rapporto contrattuale tra questo ente e quello della società mista, è da rimettersi al contratto di servizio, in stretta simmetria informativa con il citato capitolato d'oneri e con tutti gli atti della *lex specialis* di gara;
  - che (fermo restando le previsioni di statuto sociale) il rapporto tra il socio privato e la società mista è da rimettersi al capitolato d'oneri, al contratto di servizio e alla *lex specialis* di gara;
  - che (fermo restando le previsioni di statuto sociale) il rapporto tra il socio pubblico ed il socio privato è da rimettersi al capitolato d'oneri, al contratto di servizio, alla *lex specialis* di gara ed ai patti parasociali;

- che circa le caratteristiche tecniche del servizio esso rientra nei fini generali cit. propri della mobilità delle persone, in coerenza con i fini di tutela del territorio e del paesaggio urbano, sigillato dal miglioramento della qualità della vita degli Ascolani, nel rispetto dei principi particolari del vigente statuto comunale e generale di cui all'art. 3 (*Principi generali del servizio pubblico locale*), d.lgs. 201/2022, avente carattere universale; in coerenza con gli obiettivi generali di natura sanitaria e sociale, di non interruzione, di necessità, in stretta simmetria informativa con gli obiettivi di tutela ambientale e di risparmio energetico, di sicurezza e di assenza di barriere architettoniche, uguaglianza, integrità, parità di trattamento, chiarezza e trasparenza, imparzialità del corretto trattamento dei dati personali, tariffe applicate al pubblico, rispetto della *privacy*, trasparenza delle scelte compiute, con durata dell'affidamento al soggetto gestore pari alla durata del contratto di servizio come sopra indicato, relativamente ad un servizio di rilevanza economica, adottando i principi di contestualizzazione (territoriale, geoeconomica e della finanza pubblica locale), di efficacia, di efficienza e di qualità che saranno richiamati nel sopracitato contratto di servizio;
- che, così come in parte già delineato, tra le caratteristiche economiche trattasi di un servizio di rilevanza economica, che ricerca nel mercato la copertura dei propri costi totali di funzionamento (lordo imposte sul reddito Irap e Ires) inferiori allo stimato valore della produzione (come da art. 2425 recante *Contenuto del conto economico*, codice civile), in assenza di aiuti di Stato alle imprese, con le tariffe stabilite da questa pubblica amministrazione, in stretta simmetria informativa con il dettato del Titolo V (*Regolazione del rapporto di pubblico servizio, vigilanza e tutela dell'utenza*), art. 26 (*Tariffe*) del d. lgs. 201/2022, con i ricavi stimati nel cit. piano economico finanziario maggiori dei costi e tali da consentirne alla società mista un ragionevole stimato profitto anche a contenimento del rischio d'impresa e funzionale alla remunerazione del capitale investito dalla società mista (e quindi anche dal socio privato);
- che il modulo gestorio della società mista ai sensi del d. lgs. 175/2016, è ricompresa nella qualificazione di cui all'art. 2 (*Definizioni*), c. 1, lett. m) di detto decreto, se trattasi (– come nel caso di specie –) di società in controllo pubblico come da art. 2359 recante *Società controllate e società collegate*, codice civile (vedasi l'art. 11–*quater* recante *Società controllate*, d. lgs. 118/2011 recante *Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42*), ovvero lett. n) se trattasi di società a partecipazione pubblica orfana di tale controllo in capo al socio pubblico (vedasi l'art. 11–*quinquies* recante *Società partecipate*, d. lgs. 118/2011), sulla cui distinzione si rinvia alla delibera ANAC n. 859 del 25/9/2019, nonché (ai sensi dell'art. 15 recante *Monitoraggio, indirizzo e coordinamento sulle società a partecipazione pubblica*, c. 2, del d. lgs. 175/2016) all'*Orientamento* MEF, Dipartimento Tesoro, Direzione VIII, Ufficio V, del 15/12/2018; la quale società mista, sotto il profilo economico attiva comunque (per previsione statutaria espressa) la relazione di governo e relativi strumenti di governo sottoforma di adozione del relativo codice etico e relativo garante (art. 6 di detto decreto), l'indicatore complessivo di *pre* allerta di rischio da crisi aziendale (artt. 6, c. 2 e 14, c. 2 di detto decreto) in coerenza con il successivo *Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza* (CCII) di cui al d. lgs. 14/2019 e come tale da depositarsi tale *relazione di governo* (anche in un tutt'uno con la nota integrativa di cui all'art. 2426 codice civile) contenente tale indicatore da depositarsi al registro imprese presso la locale CCIAA contestualmente al bilancio consuntivo, e persegue il contenimento dei costi totali di funzionamento (artt. 1, c. 2; 11, c. 3; 19, c. 5; 20, c. 2, lett. f), del d. lgs. 175/2016), con approntamento del piano industriale triennale mobile (coerente e da confrontarsi con cadenza annuale con il piano economico finanziario (PEF) previsto nella *lex specialis* di gara), con affidamento del servizio alla società mista in concessione di servizio la quale approverà il proprio codice etico (il garante sarà oggetto di nomina privata) e la carta del servizio;
- che il MIMET con decreto direttoriale n. 639/2023 ha fornito su tale cit. PEF le proprie linee guida per il settore “*parcheggi*”;
- che a tale relazione di governo sarà affiancata (seppur aliena alla nota integrativa e da non depositarsi al registro imprese) la *relazione di pre allarme sui rischi del partenariato* da prodursi, con la stessa

- cadenza annuale, da parte dell'organo amministrativo in stretto collegamento sia con il PEF sia con la citata matrice dei rischi contenuta nel capitolato d'oneri in ossequio alla Linea guida ANAC n. 9 recante «*Monitoraggio delle amministrazioni aggiudicatrici sull'attività dell'operatore economico nei contratti di partenariato pubblico privato*», come da relativa delibera n. 318 del 28/3/2018 e relativo aggiornamento del 27/7/2022 (per quanto vincolante dopo che sarà emanato il parere da parte del Consiglio di Stato);
- che in ogni modo lo statuto sociale della società mista prevederà l'applicazione (senza alcuna eccezione) degli artt. 20 e 21 del d. lgs. 175/2016;
  - che il Comune di Ascoli Piceno già applica le ricognizioni e relazioni (ai fini della corretta applicazione del dettato dell'art. 20 recante *Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche*, del d. lgs. 175/2016) previste (per quanto qui interessa) dal Titolo V (*Regolazione del rapporto di pubblico servizio, vigilanza e tutela dell'utenza*), dell'art. 30 (*Verifiche periodiche sulla situazione gestionale dei servizi pubblici locali*) del d. lgs. 201/2022, per i SIEG di cui ai comuni sopra ai n. 5.000 abitanti;
  - che (riepilogando) la catena del rischio d'impresa applicata alla società mista di cui trattasi, qui interessa, ai sensi del d. lgs. 175/2016, gli artt. 1, cc. 1, 2, 3; 6, c. 2; 11, c. 3, 14, cc. 2 e ss.; 19, c. 5; 20 e 21;
  - che relativamente ai profili della sopracitata qualità del servizio sarà applicata (come da statuto sociale, capitolato d'oneri, contratto di servizio e offerta tecnica della gara a doppio oggetto) la citata carta del servizio, in una *vis* utenzacentrica, progressivamente minimizzando la potenziale distanza tra la qualità erogata dalla società mista e quella percepita dall'utenza, perimetrando il concetto di qualità nella fase di *start up* (massimo 2 – 3 anni) e nel medio termine (dopo questo primo stadio di natalità), per poi passare all'erogazione di *standard* di qualità ritenuti ottimali (in quel contesto, tempo e luogo) da applicarsi nel medio – lungo termine, dando luogo alle indagini di *customer satisfaction* che potranno essere previste nell'offerta tecnica della gara a doppio oggetto;
  - che il contratto di servizio rileverà (anche) gli indicatori di cui al citato decreto direttoriale MIMIT;
  - che il PEF terrà conto delle linee guida in tal senso fornite dal citato decreto direttoriale MIMIT;
  - atteso che il contratto di servizio, tra l'altro, prevederà il sistema delle penali per reiterato e comprovato disservizio (e per ritardate informazioni all'ente locale richiedente), con la possibilità di pervenire alla risoluzione estrema del citato contratto di servizio e quindi del rapporto di partenariato;
  - che il Libro IV (*Del partenariato pubblico privato e delle concessioni*), Parte I (*Disposizioni generali*), all'art. 174 (*Nozione*), c. 4, del d. lgs. 36/2023 (*Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici*), prevede che:  
«4] *Il partenariato pubblico privato di tipo istituzionale si realizza attraverso la creazione di un ente partecipato congiuntamente dalla parte privata e da quella pubblica ed è disciplinato dal testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, e dalle altre norme speciali di settore*»;
  - che trattandosi di società mista concessionaria del servizio e connessi investimenti, con riferimento al citato Libro IV, fa da sfondo normativo anche la Parte II (*Dei contratti di concessione*), Titolo I (*L'ambito di applicazione e i principi generali*), artt. 177 (*Contratto di concessione e traslazione del rischio operativo*), 178 (*Durata della concessione*), 179 (*Soglia e metodi di calcolo del valore stimato delle concessioni*) del citato d. lgs. 36/2023;
  - che il cit. art. 1 (*Oggetto*), c. 2, del d. lgs. 175/2016, prevede che i seguenti tre principi fondamentali:  
«2] *Le disposizioni contenute nel presente decreto sono applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica*»;
  - che relativamente agli investimenti infrastrutturali funzionali al servizio realizzati dalla società mista che ne avrà la proprietà *pro tempore* nelle more della devoluzione gratuita alla scadenza del partenariato a favore di questa pubblica amministrazione, essi interesseranno il complesso dei beni funzionali al servizio di proprietà di questo ente locale ed in possesso (*revamping* compreso su questi ultimi), come da PEF allegato alla *lex specialis* di gara a doppio oggetto;

- che in alternativa detti investimenti (*rectius*: costruzione e/o manutenzioni straordinarie) potrebbero essere affidate al socio privato che li finanzia, progetta, realizza e collauda, affidandoli in disponibilità a titolo oneroso alla società mista, immutate le previsioni sulla misura del canone di concessione del servizio a favore dell'ente locale socio, atteso che detto socio privato ne trasferirà, alla scadenza del PPPI, le proprietà al proprietario della relativa infrastruttura in devoluzione gratuita;
- che trattasi di opzioni da rimettersi agli indirizzi di gara di Consiglio Comunale;
- che nell'ipotesi in cui il socio privato realizzerà in proprio gli investimenti in cespiti funzionali al servizio pubblico, ne applicherà alla società mista un canone d'uso per la disponibilità di detti cespiti a favore di quest'ultima, con riferimento alla durata del partenariato con devoluzione gratuita alla relativa scadenza;
- atteso che, nel caso di specie, il prestito fruttifero che potrebbe essere erogato dal socio privato alla società mista potrà interessare, oltre che i sopracitati investimenti infrastrutturali (iniziali) in immobilizzazioni tecniche immateriali per i primigeni costi d'impianto che (nelle more dei sopradetti indirizzi consiliari) questo comune potrebbe recuperare dalla società mista;
- che le finanze pubbliche e la connessa sostenibilità finanziaria ed i costi che qui interessano il comune, tengono conto della sua dimensione geoeconomica e demografica (così come in precedenza sintetizzato) nonché della finanza locale, tra costi in conto capitale sociale che iscriverà come partecipazione finanziaria nell'attivo del proprio conto del patrimonio e i citati costi di impianto della società mista (poi poste – se così sarà – dal comune a carico di quest'ultima come da *lex specialis* di gara), a fronte di entrate – se così sarà – corrispondenti alla quota di valore dell'avviamento commerciale della società mista (come da stima peritale allegata alla gara a doppio oggetto che ne prevederà un rialzo in sede di offerta economica) a carico del socio privato da riconoscersi al comune in sede di ingresso nel capitale sociale, e dei possibili dividendi *pro* – quota, unitamente al canone di concessione del servizio a carico della società mista nella misura fissa o variabile o mista come da PEF citato, recuperando l'inflazione (indice FOI) dal 2° esercizio sul 1°, e così via, nonché del recupero dei cit. costi di pubblicità a carico dell'aggiudicatario della procedura evidenziale compatibili con il d.lgs. 36/2023;
- che nessuna spesa è posta a carico dell'utenza, in quanto la società mista recupera direttamente nel mercato (attraverso la differenza tra i costi totali di funzionamento imposte sul reddito comprese ed i ricavi) tutti i costi sostenuti a diverso titolo, senza alcuna ipotesi di trasferimenti dal socio pubblico alla società mista o di utilizzo di aiuti di Stato alle imprese, consentendo (attraverso i dividendi) la ragionevole remunerazione del capitale investito dalla società mista (e quindi dal socio privato), ad un appropriato tasso medio annuo di lungo termine, oltre il recupero – se così sarà – del prestito finanziario fruttifero (con tasso composto al ribasso così come sarà previsto in sede di offerta economica di cui alla gara a doppio oggetto) erogato alla società mista da parte del socio privato;
- che il socio privato si accolla il contributo ANAC, le spese di partecipazione e di pubblicità della gara, le garanzie provvisorie e definitive rilasciate al comune (e quindi a favore della società mista), il capitale sociale *pro* – quota versato alla società mista, l'avviamento – se così sarà – *pro* – quota versato al comune, la provvista, gli oneri e le garanzie per il prestito – se così sarà – del socio privato finanziario fruttifero restituibile alla società mista con rientro a carico di quest'ultima, la condivisione del rischio operativo della società mista o assunto in proprio, gli oneri posti a proprio carico per i cit. investimenti realizzati in proprio nonché come socio gestore operativo non stabile della società mista (vedasi l'eventuale ripristino delle garanzie definitive utilizzate durante il partenariato), a parte le nomine dei propri componenti negli organi sociali della società mista con oneri a carico di quest'ultima;
- che al socio privato, durante la gestione, spetta il dividendo (a prescindere dalle possibili, momentanee, iscrizioni a riserva per ragioni di liquidità), e quindi la remunerazione ed il rientro del prestito da soci come anzitutto;
- che in relazione ai (soli) risultati economici e quantitativi previsti tra detta società mista e la concessione a terzi, è proprio tale ultimo modulo gestorio che il massimo consesso comunale intende (in questo contesto, tempo e luogo) superare per le ragioni esposte nella precedente alinea;

- che, in tal senso, il cronoprogramma delle attività prevederà la costituzione della società mista ed il contestuale preavviso di riscatto all'attuale concessionario per poi attivare (nelle more di detto preavviso e della firma del contratto di servizio) il reclutamento e selezione del personale in capo a quest'ultima come da relativo regolamento nel frattempo approvato dall'organo amministrativo di detta società mista, atteso che l'efficacia del recesso coinciderà con la stipula del citato contratto di servizio, a personale già in forza senza soluzione di continuità;
- che con riferimento al pluricitato art. 14, c. 3, del d. lgs. 201/2022, nella medesima relazione illustrativa: (i) sono state evidenziate altresì le ragioni e la sussistenza dei requisiti previsti dal diritto dell'Unione europea per la forma di affidamento prescelta, compresi gli obblighi di servizio pubblico, in assenza di aiuti di Stato alle imprese, mentre ai sensi del successivo c. 5 si è tenuto conto dei divieti nel trattamento dei diversi gestori in ordine al regime tributario; (ii) sono state effettuate le correlazioni con i dd. lgss. 267/2000, 201/2022, 175/2016, 36/2023;
- che ai sensi del successivo art. 16 del d. lgs. 201/2022 si è tenuto conto che:
  - «1] Gli enti locali e gli altri enti competenti possono affidare i servizi di interesse economico generale di livello locale a società a partecipazione mista pubblico-privata, come disciplinate dal decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175. In tali casi, il socio privato è individuato secondo la procedura di cui all'articolo 17 del decreto legislativo n. 175 del 2016.
  - 2] L'ente locale può cedere in tutto o in parte la propria partecipazione nelle società di cui al comma 1 mediante procedure a evidenza pubblica. Tale cessione non comporta effetti sulla durata delle concessioni e degli affidamenti in essere»;
- che con riferimento al sopracitato art. 16, c. 1, d. lgs. 201/2022, l'art. 3 (*Tipi di società in cui è ammessa la partecipazione pubblica*) dell'ivi richiamato d. lgs. 175/2016, recita:
  - «1] Le amministrazioni pubbliche possono partecipare esclusivamente a società, anche consortili, costituite in forma di società per azioni o di società a responsabilità limitata, anche in forma cooperativa.
  - 2] Nelle società a responsabilità limitata a controllo pubblico l'atto costitutivo o lo statuto in ogni caso prevede la nomina dell'organo di controllo o di un revisore. Nelle società per azioni a controllo pubblico la revisione legale dei conti non può essere affidata al collegio sindacale», atteso che nel caso di specie sarà comunque previsto (tra l'altro) la presenza di un revisore legale dei conti di nomina, revoca e sostituzione da parte del Comune di Ascoli Piceno;
- che il successivo art. 19 (*Durata dell'affidamento e indennizzo*) del d. lgs. 201/2022, a sua volta, prevede (qui limitandosi nel c. 1 al 1° periodo) che:
  - «1] Fatte salve le discipline di settore, la durata dell'affidamento è fissata dall'ente locale e dagli altri enti competenti in funzione della prestazione richiesta, in misura proporzionata all'entità e alla durata degli investimenti proposti dall'affidatario e comunque in misura non superiore al periodo necessario ad ammortizzare gli investimenti previsti in sede di affidamento e indicati nel contratto di servizio di cui all'articolo 24, in conformità alla disciplina europea e nazionale in materia di contratti pubblici [omissis].
  - 2] Fatte salve le discipline di settore e nel rispetto del diritto dell'Unione europea, in caso di durata dell'affidamento inferiore al tempo necessario ad ammortizzare gli investimenti indicati nel contratto di servizio ovvero in caso di cessazione anticipata, è riconosciuto in favore del gestore uscente un indennizzo, da porre a carico del subentrante, pari al valore contabile degli investimenti non ancora integralmente ammortizzati, rivalutato in base agli indici ISTAT e al netto di eventuali contributi pubblici direttamente riferibili agli investimenti stessi»;
- che in relazione al rinvio operato dall'art. 19 (*Durata dell'affidamento e indennizzo*), c. 1, 1° periodo del d. lgs. 201/2022, al successivo art. 24 (*Contratto di servizio*) dello stesso decreto, il medesimo cit. contratto evidenzierà il piano degli investimenti a carico della società mista, le coperture, la durata del piano degli ammortamenti;

**con riferimento al d. lgs. 175/2016, artt. 5 e 7 in primis,**

- l'art. 1 (Oggetto), cc. 1, 2 e 3, del d. lgs. 175/2016, prevede che:
  - «1] Le disposizioni del presente decreto hanno a oggetto la costituzione di società da parte di amministrazioni pubbliche, nonché l'acquisto, il mantenimento e la gestione di partecipazioni da parte di tali amministrazioni, in società a totale o parziale partecipazione pubblica, diretta o indiretta.
  - 2] Le disposizioni contenute nel presente decreto sono applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica.
  - 3] Per tutto quanto non derogato dalle disposizioni del presente decreto, si applicano alle società a partecipazione pubblica le norme sulle società contenute nel codice civile e le norme generali di diritto privato»;
- l'art. 2 (Definizioni), c. 1, lett. b), m), n), d. lgs. 175/2016, prevede (a valere anche per le società miste) che:
  - «1] Ai fini del presente decreto si intendono per: [...]; b) «controllo»: la situazione descritta nell'articolo 2359 del codice civile. Il controllo può sussistere anche quando, in applicazione di norme di legge o statutarie o di patti parasociali, per le decisioni finanziarie e gestionali strategiche relative all'attività sociale è richiesto il consenso unanime di tutte le parti che condividono il controllo; [...]; m) «società a controllo pubblico»: le società in cui una o più amministrazioni pubbliche esercitano poteri di controllo ai sensi della lettera b); n) «società a partecipazione pubblica»: le società a controllo pubblico, nonché le altre società partecipate direttamente da amministrazioni pubbliche o da società a controllo pubblico» (assorbendo la cit. lett. n) anche le società di cui alla precedente lett. m));
- che l'art. 4 (Finalità perseguibili mediante l'acquisizione e la gestione di partecipazioni pubbliche), cc. 1 e 2, lett. c), d. lgs. 175/2016, prevedono che:
  - «1] Le amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società.
  - 2] Nei limiti di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche possono, direttamente o indirettamente, costituire società e acquisire o mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività sotto indicate: [...]; c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2» (sostituendosi dall'1/7/2023 il citato d. lgs. 50/2016 con il d. lgs. 36/2023);
- che si rinvia all'art. 17 (Società a partecipazione mista pubblico-privata) del d. lgs. 175/2016, qui limitandosi a ricordare che il c. 1 recita:
  - «1] Nelle società a partecipazione mista pubblico-privata la quota di partecipazione del soggetto privato non può essere inferiore al trenta per cento e la selezione del medesimo si svolge con procedure di evidenza pubblica a norma dell'articolo 5, comma 9, del decreto legislativo n. 50 del 2016 e ha a oggetto, al contempo, la sottoscrizione o l'acquisto della partecipazione societaria da parte del socio privato e l'affidamento del contratto di appalto o di concessione oggetto esclusivo dell'attività della società mista»;
- che la relazione illustrativa di cui trattasi è stata approntata in coerenza con il citato schema fornito dall'ANAC a partire dal 18/7/2023;
- che i requisiti oggettivi e soggettivi in capo al socio privato terranno comunque conto delle leggi speciali, con particolare riferimento alle incompatibilità (anche sopravvenute) a ricoprire tale ruolo;

CONSIDERATO:

- che la doppia motivazione ricompresa nell'art. 4, c. 1 (da una parte) e c. 2, lett. c) dall'altra, comporta (c. 1) la «necessità» della costituenda società mista per la gestione del servizio (già istituito) della sosta pubblica a pagamento, in correlazione all'esercizio del diritto di riscatto (da parte del Comune di Ascoli Piceno) della vigente concessione a terzi a tutela generale del diritto alla mobilità degli Ascolani e quindi della qualità della vita della cittadinanza di riferimento, nonché (c. 2) l'adozione del modulo della «società mista», in una logica di partenariato pubblico privato istituzionalizzato (art. 16, d. lgs. 201/2022; 17, d. lgs. 175/2016; artt. 174 e da 177 a 179, d. lgs. 36/2023) il quale modulo gestorio tiene conto del contesto geoeconomico di riferimento e della finanza locale, come sopra già motivato, con affidamento alla società mista concessionaria del servizio, con socio privato gestore operativo non stabile, avvalendosi (la società mista e come sopra precisato) del patrimonio esperienziale del socio privato, dei cit. compiti riferiti al socio privato alla società mista, con le garanzie definitive fornite dal socio privato per la durata del partenariato, con quest'ultimo che concorre alla *governance* attraverso i compiti ad esso affidati ed i propri componenti nell'organo amministrativo ed alla gestione;
- che nel caso di specie trattasi di partecipazione diretta da parte di questo comune alla costituenda – dopo l'esito della procedura evidenziale a doppio oggetto – società mista e relativo cronoprogramma ai fini del citato riscatto e firma del contratto di servizio;
- che con riferimento al citato art. 5, c. 1, 1° periodo, del d.lgs. 175/2016, circa la necessità della costituzione della società di capitali retta sottoforma di società mista si rinvia a quanto sopra evidenziato con riferimento alla stessa doppia motivazione di cui all'art. 4 (*Finalità perseguibili mediante l'acquisizione e la gestione di partecipazioni pubbliche*), cc. 1 e 2, lett. c) del d.lgs. 175/2016, atteso che le ragioni e le finalità che giustificano tale scelta sono quelle sopra riportate in coerenza con la *mission* istituzionale di cui al Titolo I, artt. 11, 12, 13, e 18 dello statuto del Comune di Ascoli Piceno;
- che proseguendo nelle motivazioni del sopracitato art. 5, c. 1, 1° periodo, d.lgs. 175/2016, la convenienza economica è da individuarsi nell'ottimizzazione della finanza locale di cui *infra* e quindi della correlata sostenibilità finanziaria (artt. 81, 97 e 119 Costituzione) in ragione degli oneri a carico della società mista (e quindi a carico del socio privato) (tra capitale sociale sottoscritto e versato *pro* – quota alla società mista, avviamento commerciale (come sopra inteso) *pro* – quota versato a questo comune dal socio privato, recupero delle spese d'impianto sostenute da questo comune e poste a carico della società mista, prestito (come sopra inteso e se così sarà) fruttifero erogato dal socio privato a favore della società mista a sostegno degli investimenti iniziali di *revamping* qui intesi in senso ampio e quindi di ogni altro cespite di proprietà della società mista funzionale all'esercizio del servizio di cui trattasi;
- che le finalità richiamate dall'art. 5, c. 1, 1° periodo del d.lgs. 175/2016 sono quindi quelle di perseguire (così come del resto già precisato), la *mission* istituzionale di questo comune in materia generale di tutela sociale, del territorio, della mobilità individuale, dell'ambiente, del paesaggio urbano e della salute, contenendo il ricorso alla finanza pubblica (e della riduzione dei costi a carico dei cittadini riferiti ai minori costi individuali per la mobilità ed al minore inquinamento atmosferico);
- che con riferimento al pluricitato art. 5, c. 1, 2° periodo del d.lgs. 175/2016, la compatibilità della scelta di tale modulo gestorio persegue i principi di efficienza (intesi dal d.lgs. 201/2022, come riduzione dei costi operativi o di funzionamento), potendo fruire del patrimonio esperienziale del *partner* privato; di efficacia a fronte di volumi di attività compatibili con la domanda e di economicità dell'azione amministrativa a fronte di una gestione capace di creare uno stimato valore della produzione eccedente i costi totali di funzionamento lordo imposte sul reddito, qui adottandosi (comunque, per previsione espressa di atto costitutivo e di statuto sociale) il dettato dell'art. 19, c. 5, del d.lgs. 175/2016 e comunque di disporre di segnali di *pre* allarme su possibili situazioni di crisi aziendale qui adottandosi (comunque, per previsione espressa di statuto sociale) il dettato degli artt. 6, c. 2 e 14, cc. 2 e ss. del d.lgs. 175/2016) in stretta simmetria informativa con il dettato del d. lgs.

14/2019 recante *Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155*;

- che con riferimento al citato art. 5, c. 2, 1° periodo, del d.lgs. 175/2016, sussiste la piena compatibilità dell'intervento finanziario previsto con le norme dei trattati europei qui con riferimento alle direttive 2014/23/UE, (concessioni) e 2014/24/UE (settori ordinari) e del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) in vigore dall'1/12/2009, con particolare riferimento all'assenza di aiuti di Stato alle imprese, a seguito delle procedure evidenziali sopra soglia europea come da citato codice dei contratti pubblici, a garanzia del massimo confronto concorrenziale;
- che in riferimento all'alinea precedente, vedasi nel dettaglio gli artt. 14 (*ex art. 16 del trattato CE*) e 106 (*ex art. 86, paragrafo 2 del trattato CE*) del testo unico sul funzionamento dell'Unione Europea, così come modificato dall'articolo 2 del trattato di Lisbona ratificato dall'Italia con legge 2 agosto 2008, n. 130;

### ***ai fini della contabilizzazione pubblica delle operazioni di PPP***

- trattasi di un partenariato che l'Istituto di statistica dell'Unione europea classifica come *off balance* e non *on balance* come da decisione Eurostat del febbraio 2014, da *Regolamento n. 549/2013*, e, sempre, per quanto riguarda la contabilizzazione pubblica delle operazioni di PPPI e il conseguente impatto su *deficit* e debito pubblico nazionale, applicandosi i contenuti delle decisioni Eurostat di cui al *Manual on Government Deficit and Debt – Implementation of ESA 2010 di Eurostat* (MGDD ed. 2016), paragrafo VI, 4, e ss.mm.ii. e successivi aggiornamenti; dell'ISTAT– Direzione Centrale della Contabilità Nazionale, il documento su *La classificazione delle operazioni di partenariato pubblico privato (PPP) nell'ambito delle regole europee*, ed. del 18/7/2018 e s.m. per la cui classificazione dei PPP e di conseguenza per il loro impatto, l'Istituto Nazionale di Statistica (nel seguito, Istat), applica i principi contabili stabiliti dal SEC e, in maniera più cogente, specificati dal citato MGDD (2016 e s.m.) e nella *Guide to the Statistical Treatment of PPPs* (del settembre 2016 e s.m.);
- che sotto il profilo della contabilizzazione *off balance* del contratto di partenariato pubblico privato si rinvia a Corte dei conti, SRC Emilia – Romagna, delib. n. 3/2021 e Corte dei conti, SS.AA., delib. n. 15/SEZ AUT/2017/QMIG;
- che trattasi di partenariato *off balance* se (in estrema sintesi) non vi è un trasferimento sostanziale del rischio dalla parte privata a quella pubblica, ovvero quando si verificano due condizioni: 1) il *partner* privato si assume il rischio di costruzione (ritardo nei tempi di consegna, il non rispetto degli *standard* di progetto, inconvenienti di tipo tecnico); 2) il *partner* privato si assume almeno uno tra il rischio di disponibilità (di detta costruzione e/o di manutenzione straordinaria, di erogare la prestazione contrattualmente pattuita, sia per volumi che per *standard* di qualità) e il rischio di domanda non dipendente dalla qualità del servizio prestato dal soggetto gestore ma da altri fattori, quali la presenza di alternative più convenienti per gli utenti, nuove tendenze di mercato, *et similia*;
- che, di caso in caso, necessiterà contestualizzare la matrice dei rischi al variare di un partenariato pubblico privato di tipo istituzionalizzato (PPPI) ovvero contrattualizzato (PPPC), noto che rientrano nel primo le società miste (appaltatrici o concessionarie del servizio) e nel secondo i contratti di concessione di servizio e costruzione assistiti o meno da finanza di progetto, ben chiarendo quali sono le condizioni (così come già specificato), da applicarsi alla scadenza del PPPI;
- che sull'argomento soccorre la *matrice dei rischi* di cui alla *Linea guida ANAC n. 9/2018 recante Monitoraggio delle amministrazioni aggiudicatrici sull'attività dell'operatore economico nei contratti di partenariato pubblico privato* e successivi assestamenti (se in vigore);
- che nell'ambito delle regole europee riferite ai partenariati pubblico privato, il relativo contratto di partenariato è considerato *off balance* se non vi è un trasferimento sostanziale del rischio dalla parte privata a quella pubblica così come da citata matrice dei rischi dovrà porre in evidenza, atteso che anche ai fini del progetto di PPPI e relativa esecuzione, detta matrice sarà contenuta nel capitolato d'onori;

- che in alternativa alla precedente alinea, il contratto di partenariato è considerato *off balance* se si verificano due condizioni: 1) il *partner* privato si assume il rischio di costruzione; 2) il partner privato si assume almeno uno tra il rischio di disponibilità e quello di domanda (come sopra delineato in sintesi);
- che nel caso di specie, apparirebbe allora logico (così come emergerà definitivamente in sede di delibera consiliare d'indirizzo alla gara a doppio oggetto) attribuire al socio privato il rischio di costruzione (manutenzioni straordinarie comprese) iniziale (tra coperture finanziarie, progetto, realizzazione, collaudo) con riferimento ai ritardi nei relativi tempi di consegna, al non rispetto degli *standard* di progetto, agli eventuali inconvenienti di tipo tecnico;
- che nel caso di specie, dei due rischi alternativi, il rischio da disponibilità a favore della società mista corrisponderebbe alla mancata capacità di quanto oggetto di costruzione (manutenzioni straordinarie comprese) di erogare il servizio di cui trattasi sia per un sopravvenuto aumento dei costi, sia per i minori volumi di attività, sia per un inferiore *standard* qualitativo per l'erogazione del servizio;
- che nel caso di specie, dei due rischi alternativi, il rischio di variabilità della domanda è quello originato da circostanze non dipendenti dalla qualità del servizio tra offerta alternativa dello stesso servizio ritenute dagli utenti più convenienti, nuove tendenze di mercato (in quel contesto, tempo e luogo);
- che nel caso di specie spetta al Consiglio Comunale fornire gli indirizzi riferiti alla gara a doppio oggetto tra (ai sensi di legge) un prestito da socio privato fruttifero restituibile con l'investimento (come sopra inteso) e la gestione in capo alla società mista, ovvero, in alternativa o in concomitanza, con l'investimento (come sopra inteso) in capo al socio privato mantenendo la gestione del servizio la società mista;
- che, in sede di indirizzi di Consiglio Comunale per la gara a doppio oggetto, si tratterà allora di valutare, ai fini Eurostat, da una parte gli investimenti in proprio da parte della società mista ricorrendo come servizio di debito al prestito anzi citato e, dall'altra, i rischi rilevanti (in capo al *partner* privato) per la definizione della natura di un partenariato secondo le cit. regole europee;

***ai fini della matrice dei rischi di fonte ANAC in collegamento alla citata contabilizzazione pubblica delle operazioni di PPP di fonte Eurostat***

- che le regole di cui trattasi valide ai fini della contabilizzazione pubblica delle operazioni di PPP, trovano nella cit. *Linea guida ANAC n. 9/2018 recante Monitoraggio delle amministrazioni aggiudicatrici sull'attività dell'operatore economico nei contratti di partenariato pubblico privato*, approvata dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 318 del 28/3/2018, e più esattamente nella Parte I per quanto concerne l'«*Analisi e allocazione dei rischi*» e, nella Parte II con riferimento a «*Il monitoraggio dell'attività dell'operatore economico*»;
- che la citata Parte I della Linea guida in esame, affronta i seguenti temi (qui citati testualmente): 1) il trasferimento dei rischi all'operatore economico; 2) le diverse tipologie del rischio; 3) la revisione del piano economico – finanziario; mentre la successiva Parte II, affronta: 4) la corretta matrice dei rischi; 6) il flusso informativo; 7) il resoconto economico – gestionale; 8) l'entrata in vigore;
- che le sopra citate indicazioni sulla tipologia dei rischi ivi evidenziate sono quelle della cit. Parte I, Cap. 2;
- che i richiami alla matrice dei rischi sono quelli indicati nella cit. Parte II, Cap. 5;
- che i richiami al PEF sono quelli evidenziati nella cit. Parte II, Cap. 4;
- che con riferimento ai rischi generali di cui ai commi 2.1. (*Rischio operativo*), 2.2. (*Rischio di costruzione*), 2.3. (*Rischio di domanda*), 2.4. (*Rischio di disponibilità*), si rinvia alla cit. Parte I di detta linea guida;
- che si rinvia alla Parte I, Cap. I *Il trasferimento dei rischi all'operatore economico*, c. 1, di detta linea guida per detto argomento;

- che si rinvia ai cc. da 2.5. a 2.7. di detta Linea guida ANAC, atteso che in relazione al cit. comma 2.7., non sussiste alcun corrispettivo da parte del Comune di Ascoli Piceno per l'erogazione del servizio né a favore del socio privato né a favore della società mista, e che le variazioni della domanda possono avere anche una influenza determinante sui profitti della società mista (quale soggetto gestore il servizio pubblico locale di cui trattasi); né, nel caso di specie, sulla base della storicità della gestione della sosta pubblica a pagamento, si può ragionevolmente ritenere che la stima della domanda finale risulti sottostimata, potendo invece – detta fluttuazione della domanda – gemmare situazioni di perdita di esercizio in capo alla società mista;
- che tale ragionevole assenza di ipotesi di sottostima della domanda (disponendo – nel caso di specie – di un *trend* storico della stessa oltremodo consolidato) è di sé per sé tale da scongiurare ipotesi di *extra* profitti (o di prezzi al pubblico non abbordabili);
- che ancora in relazione al cit. comma 2.7., si precisa altresì che è prevista la devoluzione gratuita dell'opera o dei lavori funzionali al servizio realizzati dalla società mista e/o dal socio privato a favore dell'amministrazione pubblica (e ciò sia se trattasi di interventi di conservazione e valorizzazione sul complesso dei beni di proprietà comunale funzionali al servizio posti a disposizione della società mista, sia se trattasi di beni funzionali al servizio che godono di autonoma capacità di utilizzazione, sia se trattasi di beni di proprietà comunale funzionali al servizio posti nella disponibilità della società mista e da questa posti nella disponibilità del socio privato per i fini anzidetti);
- che il cit. comma 5.7. riporta l'*Esempio della matrice dei rischi* che sarà esposta all'interno del cit. capitolato d'oneri, affinché se ne possa tenere conto sia in sede di progetto, sia di esecuzione, che di fine partenariato pubblico privato istituzionalizzato;

#### ***ai fini delle eventuali perdite di esercizio***

- si applicano le previsioni dell'art. 1 (*Oggetto*), del d. lgs. 175/2016 (in applicazione dei tre principi enunciati dal c. 2 e della prevalenza del d. lgs. 175/2016 sul codice civile di cui al successivo c. 3) il quale recita:
  - «2] *Le disposizioni contenute nel presente decreto sono applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica.*
  - 3] *Per tutto quanto non derogato dalle disposizioni del presente decreto, si applicano alle società a partecipazione pubblica le norme sulle società contenute nel codice civile e le norme generali di diritto privato»;*
- si è quindi tenuto conto del dettato riferito allo specifico programma di valutazione dei rischi di cui all'art. 6 (*Principi fondamentali sull'organizzazione e sulla gestione delle società a controllo pubblico*), c. 2, del d. lgs. 175/2016 (anteriore al codice della crisi d'impresa di cui al d. lgs. 14/2019) il quale prevede che:
  - «2] *Le società a controllo pubblico predispongono specifici programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale e ne informano l'assemblea nell'ambito della relazione di cui al comma 4»* (atteso il cit. successivo d. lgs. 14/2019);
- si è tenuto conto che l'art. 14 (*Crisi d'impresa di società a partecipazione pubblica*), cc. 2 e ss., stesso d. lgs. 175/2016, risulta concentrato sui segnali di *pre* allerta da rischio di crisi aziendale, e recita (atteso il cit. successivo d. lgs. 14/2019):
  - «2] *Qualora emergano, nell'ambito dei programmi di valutazione del rischio di cui all'articolo 6, comma 2, uno o più indicatori di crisi aziendale, l'organo amministrativo della società a controllo pubblico adotta senza indugio i provvedimenti necessari al fine di prevenire l'aggravamento della crisi, di correggerne gli effetti ed eliminarne le cause, attraverso un idoneo piano di risanamento.*
  - 3] *Quando si determini la situazione di cui al comma 2, la mancata adozione di provvedimenti adeguati, da parte dell'organo amministrativo, costituisce grave irregolarità ai sensi dell'articolo 2409 del codice civile.*

4] *Non costituisce provvedimento adeguato, ai sensi dei commi 1 e 2, la previsione di un ripianamento delle perdite da parte dell'amministrazione o delle amministrazioni pubbliche socie, anche se attuato in concomitanza a un aumento di capitale o ad un trasferimento straordinario di partecipazioni o al rilascio di garanzie o in qualsiasi altra forma giuridica, a meno che tale intervento sia accompagnato da un piano di ristrutturazione aziendale, dal quale risulti comprovata la sussistenza di concrete prospettive di recupero dell'equilibrio economico delle attività svolte, approvato ai sensi del comma 2, anche in deroga al comma 5.*

5] *Le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, non possono, salvo quanto previsto dagli articoli 2447 e 2482-ter del codice civile, sottoscrivere aumenti di capitale, effettuare trasferimenti straordinari, aperture di credito, né rilasciare garanzie a favore delle società partecipate, con esclusione delle società quotate e degli istituti di credito, che abbiano registrato, per tre esercizi consecutivi, perdite di esercizio ovvero che abbiano utilizzato riserve disponibili per il ripianamento di perdite anche infrannuali. Sono in ogni caso consentiti i trasferimenti straordinari alle società di cui al primo periodo, a fronte di convenzioni, contratti di servizio o di programma relativi allo svolgimento di servizi di pubblico interesse ovvero alla realizzazione di investimenti, purché le misure indicate siano contemplate in un piano di risanamento, approvato dall'Autorità di regolazione di settore ove esistente e comunicato alla Corte dei conti con le modalità di cui all'articolo 5, che contempli il raggiungimento dell'equilibrio finanziario entro tre anni. Al fine di salvaguardare la continuità nella prestazione di servizi di pubblico interesse, a fronte di gravi pericoli per la sicurezza pubblica, l'ordine pubblico e la sanità, su richiesta della amministrazione interessata, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con gli altri Ministri competenti e soggetto a registrazione della Corte dei conti, possono essere autorizzati gli interventi di cui al primo periodo del presente comma.*

6] *Nei cinque anni successivi alla dichiarazione di fallimento di una società a controllo pubblico titolare di affidamenti diretti, le pubbliche amministrazioni controllanti non possono costituire nuove società, né acquisire o mantenere partecipazioni in società, qualora le stesse gestiscano i medesimi servizi di quella dichiarata fallita»;*

— che l'art. 11 (*Organi amministrativi e di controllo delle società a controllo pubblico*), c. 3, del d. lgs. 175/2016, giustifica la presenza di un organo amministrativo collegiale anziché monocratico anche con riferimento al contenimento dei costi totali di funzionamento, prevedendo che:

«3] *L'assemblea della società a controllo pubblico, con delibera motivata con riguardo a specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa e tenendo conto delle esigenze di contenimento dei costi, può disporre che la società sia amministrata da un consiglio di amministrazione composto da tre o cinque membri, ovvero che sia adottato uno dei sistemi alternativi di amministrazione e controllo previsti dai paragrafi 5 e 6 della sezione VI-bis del capo V del titolo V del libro V del codice civile. La delibera è trasmessa alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15»;*

— che l'art. 19 (*Gestione del personale*), c. 5, del cit. d. lgs. 175/2016, risulta concentrato sul contenimento dei costi totali di funzionamento, recita:

«5] *Le amministrazioni pubbliche socie fissano, con propri provvedimenti, obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento, ivi comprese quelle per il personale, delle società controllate, anche attraverso il contenimento degli oneri contrattuali e delle assunzioni di personale e tenuto conto di quanto stabilito all'articolo 25, ovvero delle eventuali disposizioni che stabiliscono, a loro carico, divieti o limitazioni alle assunzioni di personale, tenendo conto del settore in cui ciascun soggetto opera»;*

— che, con particolare riferimento al contenimento dei costi totali di funzionamento (art. 19, c. 5, in *primis* e artt. 11, c. 3 e 20, c. 2, lett. f), TUSPP), la Corte dei Conti, SRC per l'Emilia – Romagna, con la deliberazione n. 32/2023/INPR, riguardante l'Adunanza del 25/1/2023 avente ad oggetto: «Indicazioni istruttorie preliminari all'esame della Sezione regionale in merito ai provvedimenti

contemplati dall'art. 5 del d. lgs. 175/2016 (TUSPP)», al punto 2.1, stigmatizza che: «2.1.] [...] come anche rilevato dalle Sezioni Riunite nella citata deliberazione n. 16/SSRRCO/QMIG/202, va inquadrata nel sistema delineato dalla Corte costituzionale, secondo la quale le norme del TUSPP si qualificano quali principi fondamentali espressivi del coordinamento finanziario, “trattandosi di norme che, in linea con le disposizioni in materia di riduzione del costo della pubblica amministrazione (così detta spending review), pongono misure finalizzate alla previsione e al contenimento delle spese delle società a controllo pubblico per il loro funzionamento” (Corte cost., sentt. N. 86/2022 e n. 194 del 2020). Talchè “la finalità complessiva di coordinamento della finanza pubblica del TUSPP, (le cui norme configurano) parametri interposti (di coordinamento finanziario ex art. 117, terzo comma, Cost.) sono anche teleologicamente orientati alla razionalizzazione e riduzione delle partecipazioni pubbliche nelle società, e pertanto intersecano profili di coordinamento finanziario e tutela del buon andamento della pubblica amministrazione” (Corte cost., sent. n. 86/2022, punto 4 del diritto; si veda, anche, Corte cost., sent. n. 201/2022, punto 6.2. del diritto)»;

— che l'art. 20 (Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche) del d. lgs. 175/2016 (qui limitandosi ai cc. da 1 a 5), stigmatizza che:

«1] Fermo quanto previsto dall'articolo 24, comma 1, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 17, comma 4, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, le amministrazioni che non detengono alcuna partecipazione lo comunicano alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15.

2] I piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche rilevino: a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4; b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti; c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali; d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro; e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti; f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento; g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4.

3] I provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 sono adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e sono trasmessi con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto-legge n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 11 agosto 2014, n. 114 e rese disponibili alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4.

4] In caso di adozione del piano di razionalizzazione, entro il 31 dicembre dell'anno successivo le pubbliche amministrazioni approvano una relazione sull'attuazione del piano, evidenziando i risultati conseguiti, e la trasmettono alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4.

5] I piani di riassetto possono prevedere anche la dismissione o l'assegnazione in virtù di operazioni straordinarie delle partecipazioni societarie acquistate anche per espressa previsione normativa. I relativi atti di scioglimento delle società o di alienazione delle partecipazioni sociali sono disciplinati, salvo quanto diversamente disposto nel presente decreto, dalle disposizioni del codice civile e sono compiuti anche in deroga alla previsione normativa originaria riguardante la costituzione della società o l'acquisto della partecipazione»;

- che l'art. 21 (*Norme finanziarie sulle società partecipate dalle amministrazioni locali*) del cit. d. lgs. 175/2016, a sua volta, prevede che:
- «1] *Nel caso in cui società partecipate dalle pubbliche amministrazioni locali comprese nell'elenco di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, presentino un risultato di esercizio negativo, le pubbliche amministrazioni locali partecipanti, che adottano la contabilità finanziaria, accantonano nell'anno successivo in apposito fondo vincolato un importo pari al risultato negativo non immediatamente ripianato, in misura proporzionale alla quota di partecipazione. Le pubbliche amministrazioni locali che adottano la contabilità civilistica adeguano il valore della partecipazione, nel corso dell'esercizio successivo, all'importo corrispondente alla frazione del patrimonio netto della società partecipata ove il risultato negativo non venga immediatamente ripianato e costituisca perdita durevole di valore.*
- Per le società che redigono il bilancio consolidato, il risultato di esercizio è quello relativo a tale bilancio. Limitatamente alle società che svolgono servizi pubblici a rete di rilevanza economica, per risultato si intende la differenza tra valore e costi della produzione ai sensi dell'articolo 2425 del codice civile. L'importo accantonato è reso disponibile in misura proporzionale alla quota di partecipazione nel caso in cui l'ente partecipante ripiani la perdita di esercizio o dismetta la partecipazione o il soggetto partecipato sia posto in liquidazione. Nel caso in cui i soggetti partecipati ripianino in tutto o in parte le perdite conseguite negli esercizi precedenti l'importo accantonato viene reso disponibile agli enti partecipanti in misura corrispondente e proporzionale alla quota di partecipazione.*
- 2] Gli accantonamenti e le valutazioni di cui al comma 1 si applicano a decorrere dall'anno 2015. In sede di prima applicazione, per gli anni 2015, 2016 e 2017, in presenza di adozione della contabilità finanziaria: a) l'ente partecipante a società che hanno registrato nel triennio 2011-2013 un risultato medio negativo accantona, in proporzione alla quota di partecipazione, una somma pari alla differenza tra il risultato conseguito nell'esercizio precedente e il risultato medio 2011-2013 migliorato, rispettivamente, del 25 per cento per il 2014, del 50 per cento per il 2015 e del 75 per cento per il 2016; qualora il risultato negativo sia peggiore di quello medio registrato nel triennio 2011-2013, l'accantonamento è operato nella misura indicata dalla lettera b); b) l'ente partecipante a società che hanno registrato nel triennio 2011-2013 un risultato medio non negativo accantona, in misura proporzionale alla quota di partecipazione, una somma pari al 25 per cento per il 2015, al 50 per cento per il 2016 e al 75 per cento per il 2017 del risultato negativo conseguito nell'esercizio precedente.*
- 3] Le società a partecipazione di maggioranza, diretta e indiretta, delle pubbliche amministrazioni locali titolari di affidamento diretto da parte di soggetti pubblici per una quota superiore all'80 per cento del valore della produzione, che nei tre esercizi precedenti abbiano conseguito un risultato economico negativo, procedono alla riduzione del 30 per cento del compenso dei componenti degli organi di amministrazione. Il conseguimento di un risultato economico negativo per due anni consecutivi rappresenta giusta causa ai fini della revoca degli amministratori. Quanto previsto dal presente comma non si applica ai soggetti il cui risultato economico, benchè negativo, sia coerente con un piano di risanamento preventivamente approvato dall'ente controllante.*
- 3-bis] Le pubbliche amministrazioni locali partecipanti possono procedere al ripiano delle perdite subite dalla società partecipata con le somme accantonate ai sensi del comma 1, nei limiti della loro quota di partecipazione e nel rispetto dei principi e della legislazione dell'Unione europea in tema di aiuti di Stato»;*
- si applicano pertanto le regole civilistiche del progetto di bilancio (a cura dell'organo amministrativo), l'approvazione del bilancio (previo verbale dell'organo di revisione, a cura dell'assemblea dei soci) e, in presenza di perdite di esercizio l'utilizzo delle riserve di bilancio disponibili, per poi porre il Consiglio Comunale nelle condizioni di approvare il piano di risanamento previsto dagli artt. 14, cc. 2 e ss. e 20 del d. lgs. 175/2016, con la conversione della perdita, nell'arco di un triennio, in pareggio o

- in utile di bilancio, per poi ripianare, ovvero non ripianare le perdite (attivandosi le ipotesi alternative di cui ai cit. artt. 20, c. 5 e 21, c. 3 – *bis*, del d. lgs. 175/2016);
- noto che il cit. art. 3 – *bis*, art. 21, del d. lgs. 175/2016 si esprime al condizionale «*Le pubbliche amministrazioni locali partecipanti possono*» e non all'imperativo «*devono*» ripianare le perdite *pro* quota della partecipata;
  - che, sempre per i fini di cui trattasi, in coerenza con il cit. dettato del d. lgs. 175/2016, a protezione delle perdite di esercizio (e quindi della sostenibilità finanziaria sia pubblica sia del soggetto gestore), si affiancano dal 30/12/2022 le disposizioni introdotte dal d. lgs. 201/2022 ai fini del perseguimento dell'equilibrio economico e finanziario (per es.) come da art. 24 (*Contratto di servizio*), c. 2 e del PEF come (per es. da art. 24, cit., c. 5); ivi compreso quanto previsto dagli atti di cui all'art. 8 (*Competenze regolatorie nei servizi pubblici locali non a rete*) del d. lgs. 201/2022, di competenza del MIMIT;
  - che la così detta filiera della perdita di esercizio all'interno del d. lgs. 175/2016, trae iniziale spunto (artt. 6, c. 2 e 14, cc. 2 e ss., d. lgs. 175/2016) dai cd. indicatori di *pre* allerta sino a pervenire alla soluzione estrema (artt. 20 e 21 stesso decreto cit.) della fusione, soppressione, liquidazione, cessione della partecipazione o dell'azienda da parte dell'ente locale socio;
  - all'interno di detta filiera della così detta perdita di esercizio, sussistono le ricognizioni e relazioni previste (in combinato disposto dai dd. lgss. 175 (2016 e artt. 17, c. 5 e 30 d. lgs. 201/2022), i piani di risanamento con il coinvolgimento quanto meno della Corte dei conti territorialmente competente, la riduzione dei compensi all'organo amministrativo ed alla successiva relativa sostituzione, le sanzioni amministrative, ecc.);
  - che la Corte dei conti, Sezione delle Autonomie, con la relazione su *Gli organismi partecipati dagli enti territoriali e sanitari. Osservatorio sugli organismi partecipati/controllati da Comuni, Città metropolitane, Province, Regioni/Province autonome, Enti sanitari e relative analisi*, RELAZIONE 2021, delib. n. 15/SEZ AUT/2021/FRG, ha fornito i preziosissimi dati sullo spaccato oggetto dell'indagine conoscitiva di cui tratta, suddividendone il corposo *dossier* in 3 Sezioni omogenee, con ricche tavole sinottiche e grafici, dove i valori di bilancio sono quelli dell'esercizio chiuso al 31/12/2018, su n. 7954 Comuni e su n. 60.483.987 abitanti di cui n. 831.928 riferiti a Comuni senza partecipazioni, precisando che sono stati rilevati n. 7154 organismi partecipati, di cui la maggiore concentrazione si rileva (cfr. la tav. 1/EETT, pag. 66 di detta *Relazione*) nelle società a responsabilità limitata pari a n. 1.620 (22,64%) rispetto alle società per azioni (in 2<sup>a</sup> posizione) pari a n. 1.273 (17,79%) mentre dal (sotto) campione DT – MEF di cui alla tav. 10 e 11/EETT di detta *Relazione*, risulta che gli organismi attivi sono n. 5813 (pari all'81,2%), chiarendo che gli organismi partecipati inattivi, fallimento, amministrazione straordinaria, liquidazione, liquidazioni volontarie, scioglimento in corso, *et similia*, sono pari a circa il 18,8% (n. 1.340) e che su n. 4.880 società partecipate rispetto ai n. 7.145 organismi partecipati (società di capitali, aziende speciali, fondazioni di partecipazione, società consortili, consorzi, società cooperative, istituzioni, altro) con riferimento a n. 2.656 società (per un totale di n. 233.631 addetti) che hanno fornito i dati che seguono (in euro miliardi), su un valore della produzione di 56,8 euro miliardi (nel seguito, mld), con un costo del personale di 11,1 euro mld, il risultato netto (dopo le imposte sul reddito Irap e Ires) è stato di 3,4 euro mld (5,9% del valore della produzione), dopo aver detratto perdite di esercizio per 0,5 euro mld (– 1,00% del valore della produzione);
  - sull'indicatore di *pre* allerta di rischio da crisi aziendale (artt. 6, c. 2 e 14, c. 2, TUSPP) la Corte dei conti, Sezione delle Autonomie, con la relazione su *Gli organismi partecipati dagli enti territoriali e sanitari. Osservatorio sugli organismi partecipati/controllati da Comuni, Città metropolitane, Province, Regioni/Province autonome, Enti sanitari e relative analisi*, RELAZIONE 2021, delib. n. 15/SEZ AUT/2021/FRG), alla Sezione I, *Normativa e inquadramento generale*, al § 1.7.5. *I principi fondamentali sull'organizzazione e sulla gestione delle società a controllo pubblico. La rilevanza dei programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale*, e ha precisato che: «*In ragione del peculiare ruolo che contraddistingue le società a controllo pubblico, l'art. 6, co. 2, del Tusp dispone l'obbligo, per tali società, di predisporre specifici programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale, al fine*

di informarne l'assemblea nell'ambito della relazione sul governo societario (112). La stessa disposizione, al successivo comma, prevede l'adozione di tutta una serie di strumenti organizzativi volti a verificare la legalità, l'efficienza dell'attività di impresa, nel quadro del rispetto del principio di libera concorrenza. [...]. Per quanto attiene ai ricordati indicatori di "pre-allerta", tipici della valutazione del rischio di crisi aziendale, di cui all'art. 6 Tusp (113), la disposizione di cui al successivo art. 14, co. 2, del Testo unico prevede che ove nell'ambito del programma di valutazione del rischio aziendale emergano «uno o più indicatori di crisi aziendale, l'organo amministrativo delle società a controllo pubblico adotta senza indugio i provvedimenti necessari al fine di prevenire l'aggravamento della crisi, di correggerne gli effetti ed eliminarne le cause, attraverso un idoneo piano di risanamento». La mancata adozione di tali provvedimenti costituisce grave irregolarità ai sensi dell'articolo 2409 del codice civile.

Appare evidente che l'adozione del programma di valutazione del rischio aziendale svolge plurime finalità. Da un lato, offre all'organo amministrativo un ausilio informativo per la salvaguardia del patrimonio sociale, l'efficienza e l'efficacia dei processi aziendali, il rispetto di leggi e regolamenti nonché dello statuto sociale e delle procedure interne, dall'altro lato consente al socio pubblico di analizzare e valutare lo stato di salute delle proprie controllate.

Ai sensi dell'art. 2381, commi 3 e 5 c.c., l'organo amministrativo cura gli assetti organizzativi, amministrativi anche al fine di prevedere e gestire tempestivamente il sopravvenire di un "rischio crisi". Il novellato art. 2086 c.c., come modificato dal decreto con cui è stato emanato il Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza (d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14), dispone, altresì, che «l'imprenditore, che operi in forma societaria o collettiva, ha il dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell'impresa e della perdita della continuità aziendale».

Il citato Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, come modificato dal d.lgs. 26 ottobre 2020, n. 147, definisce all'articolo 2 comma 1, lettera a), la situazione di "crisi" come lo «stato di squilibrio economico-finanziario che rende probabile l'insolvenza del debitore e che, per le imprese, si manifesta come inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte regolarmente alle obbligazioni pianificate».

Il rischio di crisi aziendale che il testo unico ha disciplinato per le società a controllo pubblico – anticipando quello che il Codice della crisi e dell'insolvenza ha, in seguito, previsto per tutti gli imprenditori - integra la disciplina civilistica e, nel contempo, opera in una fase antecedente. Infatti, tale rischio può essere definito come la probabile manifestazione dello stato di difficoltà di un'impresa, non solo per il profilo economico-finanziario ma più in generale aziendale. [...], prevedendo alle note n. 112 e 113 a piè di pagina, che: «112. La relazione sul governo societario è predisposta dall'organo amministrativo annualmente, a chiusura dell'esercizio sociale, e viene pubblicata nel registro delle imprese contestualmente al bilancio di esercizio» e quindi «113. Sussiste una correlazione con gli indici di "allerta di crisi" di cui al recente Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza (decreto legislativo 12 gennaio 2019 n. 14), la cui entrata in vigore (fatte salve alcune disposizioni) è stata differita al 1° settembre 2021 (art. 5 d.l. n. 23/2020, convertito dalla legge n. 40/2020). Com'è noto, l'art. 13, primo comma, del Codice della crisi precisa, fra l'altro, che «costituiscono indicatori di crisi gli squilibri di carattere reddituale, patrimoniale e finanziario, rapportati alle specifiche caratteristiche dell'impresa e dell'attività imprenditoriale svolta dal debitore», mentre, al secondo comma, assegna al Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili il compito di elaborare gli indici necessari al completamento del sistema di allerta introdotto dalla legge delega n. 155/2017. In proposito, il CNDCEC ha predisposto un documento, in data 19 ottobre 2019, in materia dei c.d. "indici ed indicatori prodromici all'individuazione della crisi aziendale"»;

- che tali perdite devono risultare aliene da ogni tipo di trasferimento, da parte dell'ente locale partecipante al capitale della società partecipata, a titolo di sovracompensazioni o aiuti di Stato alle imprese;

- che sull'argomento soccorre il «questionario» incorporato nella cit. delib. Corte dei conti, SRC Emilia Romagna, n. 32/2023/INPR, di cui all'adunanza del 25/1/2023;

***ai fini della sostenibilità finanziaria,***

- che, riepilogando, per la società mista, le entrate sono quelle correlate, ai titoli di sosta, abbonamenti, attività connesse e complementari, affini e/o similari;
- che, riepilogando, per la società mista, le uscite a favore del socio pubblico sono il canone annuo per l'affidamento in concessione del servizio (fisso, variabile, l'uno e l'altro, come da PEF) e correlati beni strumentali, l'accollo dei costi d'impianto, i dividendi stimati come da PEF;
- che, riepilogando per la società mista, le uscite a favore del socio privato sono i dividendi stimati come da PEF, il canone per il diritto all'uso degli eventuali investimenti infrastrutturali realizzati (se così sarà) dal socio privato e posti a carico della società mista e/o (se così sarà) per l'eventuale prestito finanziario fruttifero iniziale restituibile;
- che il socio privato alla scadenza del partenariato, sarà liquidato al nominale dal socio privato entrante (se diverso dal precedente socio) o da parte del diverso modulo gestorio dell'avviamento commerciale *pro quota* riconosciuto (in sede d'ingresso nel capitale) al socio pubblico (ma vedi per la quota di capitale sociale anch'essa da recuperarsi);
- che il socio privato riconoscerà all'ente locale socio l'avviamento commerciale *pro quota*, la garanzia definitiva, e quant'altro (v. *supra*) a propria cura *ex lege*;
- che l'ente locale disporrà delle entrate dalla società mista riferite al cit. canone per l'affidamento in concessione del servizio, al recupero delle spese d'impianto, dei dividendi, delle eventuali penali (sino a pervenire alla risoluzione estrema del contratto di servizio e quindi del rapporto di partenariato);
- che all'ente locale, spetta la devoluzione gratuita, alla scadenza del partenariato dei beni strumentali al servizio realizzati in proprio dalla società mista e/o dal socio privato sia che godano o meno di autonoma capacità di utilizzazione; atteso che spetta alla società mista la conservazione e la valorizzazione di detti beni a proprie spese (coperture finanziarie, progetto, realizzazione, collaudo, gestione) senza incremento del cit. canone concessorio e che spetta al *partner* privato (se questo sarà l'indirizzo di Consiglio Comunale) la costruzione e/o le manutenzioni straordinarie sui beni strumentali (coperture finanziarie, progetto, realizzazione, collaudo) al servizio di proprietà del citato ente locale ovvero della società mista;
- che l'ente locale sosterrà gli oneri per la provvista del denaro e relative garanzie, per la sottoscrizione della propria quota di capitale sociale (fermo restando la platea delle possibili fonti di copertura del riscatto in corso di verifica tra prestito cdp s.p.a., altri eventuali istituti di credito, altre eventuali fonti da società partecipate e altre eventuali fonti interne) (ma vedasi ai fini dell'Iva);
- resta fermo il fondamentale cit. parere Corte dei conti, SRC Lazio, n. 161/2023/PASP, il quale, nella parte *ritenuto in diritto*, al punto n. 2, nella parte finale, dettaglia gli aspetti di metodo e di merito per un corretto approccio alla sostenibilità finanziaria sotto il profilo sia oggettivo sia soggettivo, con riferimento all'ente locale ed al soggetto gestore;
- che, da tali insegnamenti, le verifiche sopracitate terranno conto da un lato della completezza e dell'adeguatezza istruttoria (in quel contesto, tempo e luogo) e dall'altro dell'attendibilità dei dati e delle informazioni assunte a presupposto delle valutazioni effettuate;
- che circa la completezza e l'adeguatezza dell'istruttoria essa tiene conto dei contenuti dei dd. lgs. 267/2000 (ed in particolare gli artt. 3 recante *Autonomia dei comuni e delle province*, c. 1; 13 recante *Funzioni*, c. 1; 42 recante *Attribuzioni dei consigli*, c. 2, lett. e)), dei contenuti del d. lgs. 175/2016 (con riferimento alle società miste in relazione agli articoli già citati), dei contenuti del d. lgs. 201/2022 (con riferimento al SIEG di cui trattasi e aspetti connessi ed inerenti, dal modulo gestorio di cui trattasi, al contratto di servizio, alle tariffe, agli obblighi di esercizio, alla carta del servizio, *et similia*, già citati), dal d. lgs. 36/2022 (con specifico riferimento ai partenariati pubblico privati istituzionalizzati e relativi principi generali come da artt. da 1 a 12); del decreto direttoriale del

- MIMIT riferito ai «*parcheggi*» n. 639/2023 ai sensi dell'art. 8 (*Competenze regolatorie nei servizi pubblici locali non a rete*) del d. lgs. 201/2022, tra atti (PEF compreso) e indicatori;
- che circa l'attendibilità, l'affidabilità e l'oggettività dei dati e delle informazioni, esse sono state – nel caso di specie – assunte sia a livello storico sia a livello prospettico, precisando che a livello storico esse si avvalgono dei dati inerenti all'attuale concessione di gestione e costruzione e dei dati degli stalli (tra parcheggi a raso ed in struttura a tutt'oggi in essere), mentre, a livello prospettico (anche in una logica di *benchmark*) si avvalgono delle relative proiezioni come da ipotesi di lavoro alla base del PEF per la durata del PPPI;
  - che la funzionalità dell'operazione, in coerenza con le esigenze e gli obiettivi del Comune di Ascoli Piceno, essa consente, da una parte, di attivare il riscatto del servizio ed opere connesse e, dall'altra, di acquisire il patrimonio esperienziale di settore apportato dal *partner* privato, partecipando, come socio di maggioranza, alle strategie di orientamento al futuro del servizio, alla *governance* ed alla gestione in cooperazione con detto socio privato, in una logica di calmieramento delle tariffe al pubblico all'interno di un SIEG ricompreso nella mission istituzionale di detta pubblica amministrazione (profilo dell'efficacia);
  - che il corretto impiego delle risorse pubbliche è stato prospettato via via acquisendo la certezza, (prima del preavviso di riscatto e relativa efficacia) di ricorrere al servizio di debito (se così sarà: cdp s.p.a., istituti di credito, ecc.) o ad altre risorse interne e/o ad altre risorse esterne) atteso che il comune diventerà il proprietario del complesso dei beni (qui intesi in senso ampio) riscattati, con applicazione di un canone annuo per la concessione del servizio di cui trattasi a carico della società mista, dalla quale percepirà il dividendo, come da stimate ipotesi di PEF (ottica dell'efficienza e dell'economicità);
  - che detto canone potrà essere fisso, solo variabile, fisso e variabile, sulla base di quanto emergerà dal citato PEF;
  - che sotto il profilo oggettivo della sostenibilità finanziaria, oltre a quanto sopra precisato, l'ente locale iscriverà nel proprio conto del patrimonio, immobilizzazioni finanziarie, il capitale sociale da esso sottoscritto e versato;
  - che sotto il profilo soggettivo, funzionale a valutarne gli effetti sul bilancio del Comune di Ascoli Piceno e sui relativi equilibri, gli oneri diretti saranno da collegarsi al rientro del servizio di debito in conto capitale ed in conto interessi, mentre gli oneri indiretti saranno da collegarsi alle relative garanzie, atteso che, in collegamento alla prospettata partecipazione societaria ed alla correlata capacità di copertura economica si richiamano i citati canoni e dividendi, nonché l'avviamento commerciale *pro* quota che il socio privato riconoscerà all'amministrazione pubblica di cui trattasi in sede di sottoscrizione del cit. capitale sociale;
  - che sussistono ragionevoli ipotesi per ritenere (in questa fase dell'istruttoria) che il riscatto operato da questo comune interessi un ramo di azienda (art. 2555 e ss., codice civile) funzionale al servizio pubblico di cui trattasi e non singoli beni;
  - che, nel caso di specie, le componenti economiche del riscatto si suddividono in due *sub* aggregati (complesso dei cespiti preordinati all'esercizio del servizio senza soluzioni di continuità e indennità, con una ulteriore sotto scomposizione di quest'ultima voce tra mancato avviamento commerciale e perdite pregresse);
  - che tale fattispecie (al di là delle perdite pregresse) è ricompresa nell'art. 24 del vigente RD 2578/1925 e nell'art. 13 del DPR 902/1986 di esecuzione ed attuazione, tale da poter ragionevolmente ritenere che tale composizione di voci sia finanziabile per l'intero (ma v. anche le successive leggi che saranno via via approfondite e citate);
  - che all'attuale stato dell'analisi della sostenibilità finanziaria oggettiva e soggettiva, è allora stata perseguita l'ipotesi pessimistica di cui al servizio di debito sopracitato con (auspicabilmente) la cit. cdp s.p.a. (ovvero con altri istituti di credito);
  - che ai fini della sostenibilità finanziaria da interpretarsi sotto il profilo soggettivo, l'affidamento del servizio in esame a società mista concessionaria del servizio, pone nella condizione questo ente locale di applicare a quest'ultima un canone di concessione del servizio in misura fissa e/o variabile, da

- riconoscersi a questa pubblica amministrazione all'inizio di ogni esercizio o all'inizio di ogni semestre, oltre agli attesi dividendi, e ad una quota proporzionale alla propria partecipazione dell'avviamento commerciale che il socio privato riconoscerà a questo comune in sede d'ingresso nel capitale di detta società mista, atteso che questo ente recupererà le spese d'impianto addebitandole alla citata società;
- nel contempo questo ente locale disporrà del canone per l'affidamento del servizio all'attuale concessionario;
  - che detto ramo di attività oggetto di riscatto rispetto all'attuale concessionario del servizio e costruzione resterà (come diritto reale assoluto di proprietà) in capo a questa pubblica amministrazione e sarà ricompreso nei beni funzionali al servizio di cui trattasi posti nella disponibilità della società mista concessionaria del servizio;
  - che l'analisi della sostenibilità finanziaria dell'operazione (sotto il duplice profilo della correttezza del criterio tecnico e del procedimento applicativo) interesserà sia questo ente locale che la partecipata società mista, in coerenza con i principi di compatibilità della scelta, di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa;
  - che questo ente locale sottoscriverà il capitale sociale di detta società in misura maggioritaria;
  - che rientra nel margine di opportunità propria dell'operazione di cui trattasi (Corte dei conti, SS.RR., delib. n. 16/2022/QMIG) la conservazione e valorizzazione del complesso dei beni riscattati da affidarsi in disponibilità alla società mista, con devoluzione gratuita alla fine del partenariato delle migliorie e dei nuovi investimenti funzionali al servizio nel frattempo totalmente ammortizzati da detta società;
  - che quanto precisato nella precedente alinea terrà anche conto, alla scadenza del partenariato, di eventuali investimenti (manutenzioni straordinarie comprese) poste a carico del socio privato, con devoluzione gratuita alla fine del partenariato delle migliorie e dei nuovi investimenti funzionali al servizio nel frattempo totalmente ammortizzati;
  - dovendosi ritenere ricompreso (quanto precisato nelle due precedenti alinee) nei benefici indiretti di natura soggettiva a favore di questa pubblica amministrazione (Corte dei conti, SRC Lazio, delib. n. 161/2023/PASP, cit.);
  - che la capacità di copertura del servizio di debito da parte di questo ente locale si basa pertanto su un *trend* di ricavi storici perseguiti dal gestore del servizio in esame, tale da rendere attendibili (sotto il profilo dell'efficacia) ed oggettive (sotto il profilo dell'affidabilità) le relative informazioni e dati, in collegamento con un futuro modello gestorio a partecipazione pubblica maggioritaria, tenendo conto degli obiettivi strategici sull'economicità e sulla qualità del servizio erogato agli Ascolani;
  - che i dati quantitativi (ma veda poi ai cit. fini Iva) possono essere (al momento) così stimati, tenendo conto che ai fini dell'attendibilità dei dati e delle informazioni si è tenuto conto del PEF allegato al contratto integrativo tra l'attuale concessionario e il Comune di Ascoli Piceno, dei dati storici del novellato modello gestorio, dei confronti di *benchmark*, e dei valori di pre stima, e più esattamente: 1) valore di riscatto, euro 6.600.000 al 31/12/2024; 2) durata del partenariato, anni 25; 3) ricavi annui, euro 1.636.000; 4) tasso passivo corrisposto del servizio di debito, 4,50%; 5) rata annuale posticipata del mutuo a quota capitale crescente, euro 413.000, per 25 anni, pari a 11.127.435; 6) canone annuo di concessione del servizio, euro 450.000, per 25 anni, pari a euro 11.250.000; 7) dividendi annui percepibili in via prudenziale dal Comune di Ascoli Piceno, euro 90.000, pari per 25 anni, ad euro 2.250.000; 8) valore dell'avviamento commerciale che il socio privato *pro* quota riconoscerà al Comune di Ascoli Piceno in sede d'ingresso nel capitale, euro 1.283.000; 9) capitale sociale a carico del Comune di Ascoli Piceno euro 60.000 su 100.000; 10) costi d'impianto da recuperarsi dalla società mista, euro 50.000; 11) valore dell'affidamento calcolato ai fini del codice appalti per la durata del partenariato, euro 45.000.000,00; 12) atteso il citato beneficio sulla conservazione e valorizzazione dei beni funzionali al servizio (manutenzioni straordinarie comprese) di proprietà del Comune di Ascoli Piceno da devolversi in via gratuita a quest'ultimo alla scadenza del partenariato sia se realizzati dalla società mista sia dal socio privato, ivi compresi eventuali investimenti in beni mobili

e/o immobili funzionali al servizio (diversi da quelli appena citati) realizzati in proprio dalla società mista e/o dal socio privato, anch'essi da devolversi in via gratuita a questo ente locale alla scadenza del partenariato di cui trattasi;

- che tenendo conto che la società mista presenta (come conseguenza del riscatto) una struttura di conto economico decisamente snella, concentrata (sostanzialmente) sul costo del personale classe B9 di conto economico, art. 2425, codice civile) e sul costo dei servizi esternalizzati (classe B7 di conto economico, stesso articolo di codice civile) e che tutti gli investimenti pregressi in immobilizzazioni tecniche funzionali al servizio sono già ricompresi nel complesso dei beni oggetto del citato riscatto, la capienza per il godimento dei beni di terzi (qui) del Comune di Ascoli Piceno (classe B8 di conto economico, stesso articolo di codice civile) si dilata;
- che, pertanto, se nel caso di specie da una parte sussiste la citata capienza per fare fronte al godimento dei beni funzionali al servizio di proprietà comunale, dall'altra tale capienza concorre al perseguimento dell'equilibrio economico e finanziario della gestione della sosta pubblica, in una *vis* utenzacentrica (attenta e sensibile ai bisogni degli Ascolani), potendo la società mista e/o il socio privato attivare i processi d'investimento (manutenzioni straordinarie comprese) anche sui beni funzionali al servizio di proprietà comunale da devolversi alla scadenza del partenariato in via gratuita a favore di detto ente locale;

### ***ai fini del PEF***

- la sostenibilità finanziaria interessa i rapporti della società mista verso il Comune di Ascoli Piceno.
- si applicano ai fini del PEF le linee guida fornite dal decreto direttoriale MIMIT n. 639/2023 il quale, si raccomanda (anche ai fini del d. lgs. 14/2019 recante *Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155*, in collegamento con gli artt. 6, c. 2; 11, c. 3; 14, cc. 2 e ss.; 16, cc. 3 e 3 – *bis*; 19, c. 5; 20 e 21 del d. lgs. 175/2016) di evidenziare il rapporto di copertura del servizio di debito (RCS) tra debiti (di qualunque tipo) scadenti entro i 12 mesi successivi ed i crediti (di qualunque tipo) scadenti entro i 12 mesi successivi (da aumentarsi della disponibilità di cassa corrente);
- che, tale PEF comprenderà: a) l'indicatore di *pre* allerta del rischio di crisi aziendale (artt. 6, c. 2 e 14, cc. 2 e ss., d. lgs. 175/2016) (2022); b) il contenimento dei costi totali di funzionamento (art. 19, c. 5, d. lgs. 175/2016) (2021/2022); c) i benefici offerti a favore della collettività degli Ascolani (dd. lgss. 175/2016, 201/2022, 36/2023);
- noto che l'attività economica (cfr. TAR Veneto, sez. I, sent. n. 881/2009) consiste nell'offerta di beni (materiali e/o immateriali) o servizi su di un determinato mercato contro retribuzione e assunzione dei rischi (cfr. ANAC determinazione n. 7 del 21/10/2010; CGUE del 26/3/2009, causa C – 113/07; Consiglio di Stato, sent. 16/6/2009, n. 3897);

### ***con riferimento all'art. 7 (Costituzione di società a partecipazione pubblica) del d.lgs. 175/2016***

- per intero, l'art. 7 (*Costituzione di società a partecipazione pubblica*) del d.lgs. 175/2016, prevede che:  
«1. La deliberazione di partecipazione di un'amministrazione pubblica alla costituzione di una società è adottata con: a) decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con i ministri competenti per materia, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, in caso di partecipazioni statali; b) provvedimento del competente organo della regione, in caso di partecipazioni regionali; c) deliberazione del Consiglio Comunale, in caso di partecipazioni comunali; d) delibera dell'organo amministrativo dell'ente, in tutti gli altri casi di partecipazioni pubbliche.  
2. L'atto deliberativo è redatto in conformità a quanto previsto all'articolo 5, comma 1.

3. *L'atto deliberativo contiene altresì l'indicazione degli elementi essenziali dell'atto costitutivo, come previsti dagli articoli 2328 e 2463 del codice civile, rispettivamente per le società per azioni e per le società a responsabilità limitata.*

4. *L'atto deliberativo è pubblicato sui siti istituzionali dell'amministrazione pubblica partecipante.*

5. *Nel caso in cui sia prevista la partecipazione all'atto costitutivo di soci privati, la scelta di questi ultimi avviene con procedure di evidenza pubblica a norma dell'articolo 5, comma 9, del decreto legislativo n. 50 del 2016.*

6. *Nel caso in cui una società a partecipazione pubblica sia costituita senza l'atto deliberativo di una o più amministrazioni pubbliche partecipanti, o l'atto deliberativo di partecipazione di una o più amministrazioni sia dichiarato nullo o annullato, le partecipazioni sono liquidate secondo quanto disposto dall'articolo 24, comma 5. Se la mancanza o invalidità dell'atto deliberativo riguarda una partecipazione essenziale ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2332 del codice civile.*

7. *Sono, altresì, adottati con le modalità di cui ai commi 1 e 2: a) le modifiche di clausole dell'oggetto sociale che consentano un cambiamento significativo dell'attività della società; b) la trasformazione della società; c) il trasferimento della sede sociale all'estero; d) la revoca dello stato di liquidazione»;*

— come da incipit del c. 1, lett. c), di detto art. 7 del d.lgs. 175/2016, la competenza deliberativa è quella (in coerenza con le previsioni del vigente statuto comunale) del Consiglio Comunale;

— atteso che questa delibera, come da art. 7, c. 3, del d.lgs. 175/2016, contiene gli elementi essenziali previsti dall'art. 2463 (*Costituzione*), codice civile, per le società a responsabilità limitata (Libro V recante *Del lavoro*, Titolo V recante *Delle società*, Capo VII recante *Della società a responsabilità limitata*, codice civile), quale società di diritto italiano, con personalità giuridica privata, in controllo pubblico (art. 2, c. 1, lett. m) del d.lgs. 175/2016) noto che lo stesso art. 1 (*Oggetto*), c. 3, del d.lgs. 175/2016, prevede che:

«3. *Per tutto quanto non derogato dalle disposizioni del presente decreto, si applicano alle società a partecipazione pubblica le norme sulle società contenute nel codice civile e le norme generali di diritto privato*», in coerenza con il dettato dell'art. 3 (*Tipi di società in cui è ammessa la partecipazione pubblica*) stesso decreto;

— dando (tra l'altro) luogo alla pubblicazione ed alle procedure evidenziali di cui all'art. 31 (*Trasparenza nei servizi pubblici locali*), cc. 1, 2 (e 5), del d. lgs. 201/2022;

ACQUISITI i seguenti pareri:

- parere complesso prodotto dalla società Lothar srl, in data 18/03/2024, sulla natura dell'atto da redigersi qualora il Comune di Ascoli Piceno addivenisse all'ipotesi di riscatto della concessione di costruzione e gestione (non assistita da finanza di progetto) della sosta pubblica a pagamento sul proprio territorio verso l'attuale SABA Italia s.p.a.

- parere giuridico pro-veritate del notaio dott.ssa Francesca Filauri, acquisito al Protocollo Generale in data 26/03/2024 al n. 25991, su:

- *risoluzione anticipata delle convenzioni di concessione (c.d. riscatto) [previsto dall'articolo 9.2 della Convenzione integrativa sottoscritta tra il Comune di Ascoli Piceno e la SABA ITALIA S.P.A. in data 16 dicembre 2021 Rep. n. 29328] relative alla costruzione e alla gestione delle aree di sosta di superficie e dei parcheggi (in struttura e in superficie, c.d. a raso) all'interno del territorio comunale di Ascoli Piceno e sul trasferimento dei relativi cespiti [e quindi se la conseguente devoluzione al Comune Concedente del complesso dei beni, diritti e rapporti funzionali al servizio abbia ad oggetto un "ramo d'azienda"];*
- *esame della situazione giuridica (diritto di superficie e/o di proprietà), ipotecaria e catastale degli immobili adibiti a parcheggi ed aree di sosta – Relative verifiche;*

## PRESO ATTO:

- che ai sensi dell'art. 7, c. 5, d.lgs. 175/2016, all'atto costitutivo della società mista parteciperà il (*rectius*: l'unico) socio privato scelto con le procedure evidenziali cit. settori ordinari; sopra soglia di rilevanza economica europea;
- che è quindi l'art. 17 (*Società a partecipazione mista pubblico-privata*), c. 1, d. lgs. 175/2016 che prevede che l'affidamento alla società mista può avvenire ricorrendo all'appalto o alla concessione;
- che l'art. 17 (*Società a partecipazione mista pubblico-privata*), c. 4, lett. b), d) del d. lgs. 175/2016 prevede particolari diritti in capo ai soci (lett. b) e patti parasociali con durata derogatoria al codice civile (lett. d), e più esattamente:
  - «4] *Nelle società di cui al presente articolo: [...];*
  - b) gli statuti delle società a responsabilità limitata possono prevedere l'attribuzione all'ente o agli enti pubblici partecipanti e ai soci privati di particolari diritti, ai sensi dell'articolo 2468, terzo comma, del codice civile, e derogare all'articolo 2479, primo comma, del codice civile nel senso di eliminare o limitare la competenza dei soci;*
  - [...];*
  - d) i patti parasociali possono avere durata superiore a cinque anni, in deroga all'articolo 2341-bis, primo comma, del codice civile, purché entro i limiti di durata del contratto per la cui esecuzione la società è stata costituita»;*
- che detto derogabile art. 2479 (*Decisione dei soci*), c. 1, codice civile, recita:
  - «1] *I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dall'atto costitutivo, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione»;*
- che con particolare riferimento ai diritti riferiti a detto art. 2468 (*Quote di partecipazione*), c. 3, codice civile, (con portata ampia) è previsto che:
  - «3] *Resta salva la possibilità che l'atto costitutivo preveda l'attribuzione a singoli soci di particolari diritti riguardanti l'amministrazione della società o la distribuzione degli utili»;*
- che detto derogabile art. 2341 – bis (*Patti parasociali*), c. 1, codice civile, recita:
  - «1] *I patti, in qualunque forma stipulati, che al fine di stabilizzare gli assetti proprietari o il governo della società: a) hanno per oggetto l'esercizio del diritto di voto nelle società per azioni o nelle società che le controllano; b) pongono limiti al trasferimento delle relative azioni o delle partecipazioni in società che le controllano; c) hanno per oggetto o per effetto l'esercizio anche congiunto di un'influenza dominante su tali società, non possono avere durata superiore a cinque anni e si intendono stipulati per questa durata anche se le parti hanno previsto un termine maggiore; i patti sono rinnovabili alla scadenza»;*
- che sulla base della gara a doppio oggetto (scelta del socio privato e affidamento del servizio nei termini temporali anzi esposti) detta società mista sarà affidataria in esclusiva della gestione del servizio di cui trattasi;
- che la relazione illustrativa di cui all'art. 14, cc. 2, 3, 4, e art. 31, cc. 1 e 2, del d.lgs. 201/2022, contiene la mappatura dei vantaggi ovvero dei benefici specifici per la collettività di riferimento riconducibili all'esternalità del servizio di cui trattasi da ricomprendersi poi nel contratto di servizio e nella carta del servizio; 3) atteso che il piano economico finanziario per la durata del partenariato sarà allegato alla successiva procedura evidenziale; 4) sussistendo il perseguimento dei principi contenuti nell'art. 3 (*Principi generali del servizio pubblico locale*) del d.lgs. 201/2022, principi di buona fede e di risultato di cui al d.lgs. 36/2023, e quindi gli obiettivi di universalità (quale servizio a carattere universale, senza alcuna differenziazione di fruizione); 5) nel rispetto dei principi di socialità, capace di incidere (per propria natura) sulla qualità della vita della cittadinanza; 6) tenendo conto della logistica e mobilità delle persone; 7) perseguendo obiettivi di efficienza (intesa come riduzione dei costi operativi totali di funzionamento della società mista, ai sensi degli artt. 19, c. 5 e 20, c. 2, lett. f), d.lgs. 175/2016); 8) perseguendo obiettivi di economicità (anche nell'ottica dell'offerta di mercato economicamente più vantaggiosa); 9) perseguendo obiettivi di qualità della

prestazione (tra qualità erogata / percepita, qualità minima, media e massima nel breve termine riferito alla fase di *start up*, e qualità ottimale alla quale tendere nel medio – lungo termine) in coerenza con gli atti e indicatori di cui al citato dMIMIT; 10) perseguendo obiettivi di razionale impiego delle risorse pubbliche a riduzione (ed ottimizzazione) della spesa pubblica (ai sensi dell'art. 1 recante *Oggetto*, c. 2 del citato d. lgs. 175/2016);

- ai sensi del Libro I citato, Parte I citata, Titolo II (*L'ambito di applicazione, il responsabile unico e le fasi dell'affidamento*), l'art. 17 (*Fasi delle procedure di affidamento*), c. 2, del citato d. lgs. 36/2023, «l'oggetto» interessa la gestione del servizio come sopra inteso nel territorio comunale; il cui «l'importo» (come anzi indicato, da perfezionarsi in sede di produzione degli atti della gara a doppio oggetto) risulta superiore alle soglie di rilevanza europea come da vigente codice dei contratti pubblici e relativo PEF, è inteso come valore annuo prima dell'Iva dello stimato valore della produzione (art. 2425 codice civile, classe A) aumentato della stima di dette attività connesse e complementari, della stima delle attività o servizi analoghi e/o affini affidati contestualmente o successivamente, della stima dell'indice calcolato dall'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT) di variazione dei prezzi al consumo di una famiglia di operai ed impiegati (FOI) e della variazione della domanda, per la durata nel contratto di servizio, è superiore a tale soglia; «il cui contraente» sarà quello previsto nella *lex specialis* di gara così come acclarato alla fine dell' iter procedimentale evidenziale citato; «unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economica – finanziaria e tecnico – professionale» dell'offerente;
- che la stessa Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (nel seguito AGCM), con il Provvedimento AS862 del 26/7/2011, ha ricordato anzitutto che la Commissione europea ha sancito la legittimità del modello di gestione «mista» dei servizi locali nel caso in cui «il partner privato è selezionato nell'ambito di una procedura trasparente e concorrenziale che ha per oggetto sia l'appalto pubblico o la concessione da aggiudicare all'entità a capitale misto, sia il contributo operativo del partner privato all'esecuzione di tali prestazioni [...]»;

#### CONSTATATO:

- che la motivazione al diritto di esclusiva a detta società mista risulta coerente con la massa critica dei ricavi necessari per contenere il rischio operativo da gestione in una logica di sostenibilità finanziaria del soggetto gestore, e quindi per realizzare le attese economie di scala (con ricavi adeguati alla copertura di costi totali di funzionamento loro imposte sul reddito) e di scopo (tra parcheggi in struttura ed a raso) così perseguendo l'equilibrio economico e finanziario;
- che quanto sopra precisato rende operativamente (e legislativamente) non possibile l'applicazione di diritti speciali ad una pluralità di operatori economici di settore a fronte della gestione dello stesso servizio pubblico locale;

#### **noto altresì che il collegamento con il d. lgs. 267/2000,**

- lascia invariate (per quanto qui di stretto interesse) le previsioni della Parte I (*Ordinamento istituzionale*), Titolo III (*Organi*), Capo I (*Organi di governo del comune e della provincia*), art. 42 (*Attribuzioni dei consigli*), c. 2, lett. e) di detto d. lgs. 267/2000 (*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*);
- che il d. lgs. 201/2022, all'art. 37 (*Abrogazioni e ulteriori disposizioni di coordinamento*), c. 1, lett. h), ha contestualmente abrogato, dal 30/12/2022, oltre che (direttamente) l'art. 34, cc. 20, 21 e 25, del d.l. 179/2012 e (indirettamente) l'art. 2, c. 1, lett. a) del dMSE 8/8/2014; anche, alla precedente lett. b), gli artt. 112 (*Servizi pubblici locali*), 113 (*Gestione delle reti ed erogazione dei servizi pubblici di rilevanza economica*) e 117 (*Tariffe dei servizi*), invariati (di detto d. lgs. 267/2000) i contenuti degli artt. 3 (*Autonomia dei comuni e delle province*), c. 1 e 13 (*Funzioni*), c. 1;

- invariato (per quanto qui di stretto interesse) del d. lgs. 267/2000, il dettato dell'art. 239 (*Funzioni dell'organo di revisione*), c. 1, lett. b), punto n. 3;

**noto altresì il collegamento con il d. lgs. 241/1990,**

- come, rispettivamente, artt. 1 (*Principi generali dell'attività amministrativa*) e 3 (*Motivazione del provvedimento*), l. 241/1990 (*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*);

**PRECISATO:**

- che si tratta ora di deliberare (dopo tale consultazione pubblica e dopo il citato parere dell'organo di revisione): 1) sul modulo gestorio il servizio pubblico locale non a rete di cui trattasi; 2) sulla costituzione della società mista (come da artt. 5 e 7 del d. lgs. 175/2016) alla quale, a seguito della gara a doppio oggetto, con l'affidamento del servizio di cui trattasi come da cronoprogramma sopra delineato;
- che (ai sensi del citato art. 7, d. lgs. 175/2016) questa delibera deve indicare lo schema di atto costitutivo riferito al modulo gestorio della società mista retta sottoforma di società a responsabilità limitata (Libro V, Titolo V, Capo VII, del codice civile, in coerenza con il citato art. 3 recante *Tipi di società in cui è ammessa la partecipazione pubblica* del d. lgs. 175/2016), concessionaria del servizio, con un unico socio gestore operativo non stabile di minoranza;

**con riferimento allo schema dell'atto costitutivo,**

1) *socio*

*il socio pubblico di maggioranza*

il Comune di Ascoli Piceno (AP), con sede in Piazza Arringo n. 7, I – 63100 Ascoli Piceno (AP), c.f. \_\_\_\_\_, a firma del/la sig./ra \_\_\_\_\_ nel suo ruolo *pro tempore* di \_\_\_\_\_, domiciliato/a \_\_\_\_\_, nato/a il \_\_\_\_\_ a \_\_\_\_\_, a tale atto delegato come da \_\_\_\_\_;

*il socio privato*

\_\_\_\_\_, con sede in \_\_\_\_\_, c.f. \_\_\_\_\_, retta sottoforma di \_\_\_\_\_ sede legale in (cap) \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_), Via/Piazza/frazione \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ e sede operativa e/o amministrativa in (cap) \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_), Via/Piazza/frazione \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_, costituita il \_\_\_\_\_ con atto \_\_\_\_\_, data di iscrizione al registro imprese il \_\_\_\_\_ con scadenza il \_\_\_\_\_, REA \_\_\_\_\_ Ateco \_\_\_\_\_, CCIAA di \_\_\_\_\_, facente parte/non facente parte di un gruppo societario, attratta/non attratta all'attività di direzione e coordinamento, in funzionamento, non attratta ad alcuna procedura fallimentare, avente come oggetto principale \_\_\_\_\_ e secondario \_\_\_\_\_, a firma del/la signor/a \_\_\_\_\_ nel suo ruolo *pro tempore* di \_\_\_\_\_, domiciliato/a \_\_\_\_\_, nato/a il \_\_\_\_\_ a \_\_\_\_\_, a tale atto delegato come da \_\_\_\_\_;

2) *denominazione della società mista*

\_\_\_\_\_ s.r.l., con sede legale nel Comune di Ascoli Piceno (AP), in assenza di sedi secondarie;

3) *oggetto sociale*

- il Comune di Ascoli Piceno (nel seguito, il socio pubblico) esercita per il tramite del presente partenariato pubblico privato istituzionalizzato il servizio pubblico locale di rilevanza economica non

a rete della sosta pubblica a pagamento, settori ordinari, riferito ad ogni fase del relativo ciclo, con affidamento del servizio in esclusiva a questa società mista concessionaria di detto servizio pubblico, attività connesse e complementari, servizi analoghi e/o affini ai sensi di legge affidati contestualmente alla costituzione del partenariato o nel corso della sua durata, e relativi investimenti funzionali al servizio (provista, finanziaria, progetto, realizzazione, collaudo, gestione) realizzati dalla società mista o dal socio privato come da *lex specialis* di gara, comprese le manutenzioni straordinarie sui beni funzionali al servizio di proprietà della società o ricevuti in disponibilità dall'ente locale socio. Sui beni funzionali al servizio realizzati dalla società mista in proprio o sui beni funzionali al servizio di proprietà dell'ente locale socio, alla scadenza del partenariato essi saranno comunque trasferiti in devoluzione gratuita al citato socio pubblico. Sui beni funzionali al servizio realizzati (come da *lex specialis* di gara) dal socio privato in proprio e da trasferirsi alla scadenza del partenariato alla società mista, ovvero sui beni funzionali al servizio di proprietà del socio pubblico, è comunque prevista alla scadenza del partenariato la devoluzione gratuita a favore rispettivamente della società mista (e poi comunque a favore del socio pubblico) ovvero a favore del socio pubblico;

- la società assume il servizio, senza soluzione di continuità, quale diverso modulo gestorio (da concessione a terzi di servizio e costruzione a società mista concessionaria del servizio e costruzione), dalla data della firma del contratto di servizio tra l'ente locale e la presente società mista, come da *pre* definito cronoprogramma.

Detto contratto di servizio prevede il canone di concessione del servizio tra detto ente locale e questa società mista sia per l'affidamento del servizio sia per porre nella disponibilità di questa società mista le dotazioni patrimoniali funzionali alla gestione del servizio stesso di proprietà di detto ente locale, per la sola durata del contratto di servizio.

I citati beni funzionali al servizio di proprietà dell'ente locale, sono posti nella disponibilità di questa società mista a titolo oneroso, per la sola durata del contratto di servizio;

- in conformità alle leggi ed al presente statuto la società mista potrà altresì compiere tutte le operazioni immobiliari, mobiliari, commerciali, e, utili o necessarie per il conseguimento dell'oggetto sociale con l'esclusione di partecipazione diretta o indiretta o interessenze con altre aziende o società mista. La società mista non potrà prestare garanzie o fidejussioni a favore dei soci;

#### 4) *capitale sociale*

[●] euro di cui sottoscritto [●] e versato [●];

#### 5) *conferimenti e finanziamenti*

i conferimenti a capitale sociale (ed eventualmente in conto futuro aumento di capitale sociale) sono effettuati in fondi liquidi o in cespiti correlati direttamente o indirettamente alla gestione del servizio.

I soci possono, durante la vita del partenariato, effettuare (in via non obbligatoria) un finanziamento da soci a titolo gratuito o oneroso, estinguibile, ed a prescindere dalla misura della partecipazione, anche distintamente l'uno e non anche l'altro socio, dopo i primi 3 (tre) mesi dall'iscrizione al libro soci, da parte dei soci titolari di almeno il 2,00% (duevirgolazerozero per cento) del capitale sociale.

Il socio privato, se la *lex specialis* di gara a doppio oggetto lo ha previsto, effettua un prestito finanziario fruttifero restituibile, non postergato, non assistito da garanzie reali o di firma da parte del Comune di Ascoli Piceno o da parte della società mista, con imposte a carico di detto socio privato, entro il termine di tre giorni solari a decorrere dai primi tre mesi dalla data di iscrizione della società mista al registro imprese, con quote capitali anticipabili e/o con l'estinzione anticipata dell'intero prestito, al tasso composto offerto al ribasso in sede di offerta economica di cui alla gara a doppio oggetto.

Fermo restando quanto sopra precisato, all'atto di costituzione della società mista, con atto notarile, il socio privato assume solennemente l'impegno a dar luogo al citato prestito per l'importo, durata, rate annuali di pari importo, al tasso composto offerto in sede di gara a doppio oggetto.

Alla scadenza del partenariato il socio privato (se diverso dal socio precedente) riconoscerà al socio privato uscente il valore di avviamento commerciale al nominale corrisposto da quest'ultimo al

Comune di Ascoli Piceno, così come tale importo sarà posto a carico del diverso modulo gestorio al modificarsi delle decisioni di Consiglio Comunale a tale data assunte, e subentrerà nell'eventuale prestito da soci del socio privato uscente;

6) *quote di partecipazione*

rispetto ad un capitale sociale di euro 100.000,00,

il socio pubblico detiene n. 60.000 quote di maggioranza del capitale sociale del valore nominale unitario di 1,00 euro, pari a 60.000,00 euro, pari al 60,00 % del capitale sociale totale;

il socio privato detiene n. 40.000 quote di minoranza del capitale sociale del valore nominale unitario di 1,00 euro, pari a 40.000,00 euro, pari al 40,00 % del capitale sociale totale;

7) *le norme sul funzionamento della società, amministrazione e rappresentanza*

si applicano le norme di settore in simmetria informativa con i dd. Igss. 267/2000, 175/2016, 201/2022, gli artt. 1 e 3, della l. 241/1990 e della *lex specialis* di gara con particolare riferimento al capitolato d'oneri e al contratto di servizio.

L'amministrazione e la rappresentanza trae fonte dal d. lgs. 175/2016, applicandosi le previsioni del relativo articolo 17, comma 4, lett. b), d). Si applica il codice civile per quanto non diversamente disciplinato da detto decreto (art. 1, c. 3, d. lgs. 175/2016).

Per quanto previsto dal vigente ordinamento di diritto speciale, si applicano i dd. Igss. 267/2000; 175/2016; 201/2022; 36/2023.

Di detto d. lgs. 175/2016, tra l'altro, si applica il dettato degli artt. 6, c. 2; 10, c. 2; 11, c. 3; 14, cc. 2 e ss.; 19, c. 5; 20 e 21.

Il socio privato si impegna al rispetto del piano economico finanziario.

La durata della partecipazione del socio privato, come da *lex specialis* di gara a doppio oggetto, non risulta superiore alla durata del partenariato.

Lo statuto sociale disciplina le norme sul funzionamento della società.

L'amministrazione è affidata ad un amministratore unico ovvero, come da legge speciale, ad un consiglio di amministrazione composto da tre componenti, di cui un amministratore di nomina, revoca e sostituzione da parte del socio privato. Il socio pubblico nomina, revoca e sostituisce l'amministratore unico, ovvero il presidente del Consiglio di amministrazione ed un amministratore, nonché il revisore legale dei conti.

Gli amministratori ed il revisore restano in carica sino alla data di convocazione dell'assemblea di approvazione del terzo bilancio dal loro mandato e comunque sino alla loro effettiva sostituzione.

Gli amministratori ed il revisore sono rieleggibili.

Il legale rappresentante è l'amministratore unico, ovvero il presidente del Consiglio di amministrazione. Se assente ricopre tale ruolo l'altro amministratore di nomina pubblica.

L'assemblea dei soci, all'unanimità, può attribuire deleghe (o co – deleghe) al presidente del Consiglio di amministrazione ed all'amministratore di nomina privata.

Si applicano le disposizioni dell'art. 17 (*Società a partecipazione mista pubblico-privata*), c. 4, lett. b), d), del d. lgs. 175/2016, per i particolari diritti in capo ai soci (lett. b) e patti parasociali con durata derogatoria al codice civile (lett. d).

Resta fermo l'obbligo di riportare nella delibera di assemblea dei soci di nomina dei componenti dell'organo amministrativo le circostanze (previste dall'art. 11, c. 3 del d. lgs. 175/2016) che consentono di ricorrere ad un organo amministrativo collegiale e relativi obblighi connessi a tale decisione.

8) *le persone a cui è affidata l'amministrazione e il soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti*

*sussistendo* l'ipotesi di base (art. 11, c. 2 del d. lgs. 175/2016) dell'amministratore unico ne ricopre il ruolo [●], di nomina pubblica

ovvero:

*sussistendo* l'ipotesi derogatoria e relativi obblighi (art. 11, c. 3, d. lgs. 175/2016) ricopre il ruolo di presidente del consiglio di amministrazione di nomina, sostituzione e revoca pubblica il/la signor/ra,

nato/a il [●] a [●], residente in Via [●] n. [●], codice fiscale [●]; ricopre il ruolo di amministratore di nomina, sostituzione e revoca pubblica il/la signor/ra [●], nato/a il [●] a [●], cittadinanza [●], residente in Via [●] n. [●], codice fiscale [●]; ricopre il ruolo di amministratore di nomina, sostituzione e revoca privata il/la signor/ra [●], nato/a il [●] a [●], cittadinanza [●], residente in Via [●] n. [●], codice fiscale [●]; ricopre il ruolo di revisore legale dei conti di nomina, sostituzione e revoca pubblica il/la signor/ra [●], nato/a il [●] a [●], residente in Via [●] n. [●], codice fiscale [●], iscritto al registro dei revisori dei conti il [●], n. [●];

9) *l'importo indicativo globale di costituzione della società*

in via indicativa la spesa per la costituzione della società è prevista in euro [●] con oneri e spese e imposte a carico del socio privato;

10) si applicano le previsioni dell'art. 2463, c. 3, del codice civile.

VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica espresso dal Dirigente del Settore 3 Politiche per il Benessere alla persona e di regolarità contabile espresso dal Dirigente del Settore 4 Bilancio, Equità Fiscale, Farmacie e Servizi al Cittadino;

VISTO il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali di cui al D. Lgs. n. 267 del 18/8/2000 e s.m.i.;

RITENUTO di aver adeguatamente motivato i presupposti di fatto e di diritto alla base della presente deliberazione;

DATO ATTO del parere favorevole espresso dalla Commissione Consiliare Permanente "Lavori Pubblici" in data 8 aprile 2024;

VISTE:

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 91 del 21 dicembre 2023 ad oggetto "*Documento Unico Di Programmazione (Dup) 2024-2026. – Approvazione.*";
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 98 del 28/12/2023 ad oggetto '*Nota di Aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP), periodo 2024/2026. Approvazione*';
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 99 del 28 dicembre 2023 ad oggetto "*Approvazione del Bilancio di Previsione Finanziario relativo al triennio 2024-2026*";
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 29 del 30 gennaio 2024 ad oggetto "Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2024–2026 in forma ordinaria, ai sensi dell'art. 6 D.L. 9 giugno 2021, n. 80, convertito dalla L. 6 agosto 2021, n. 113, del D.P.R. 24 giugno 2022, n. 81 e del D.M. 30 giugno 2022, n. 132. – Approvazione";
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 46 del 23 febbraio 2024 ad oggetto "Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2024/2026 (art. 169 del D. Lgs. 267/2000)";

Con n. 20 voti favorevoli (Sindaco FIORAVANTIMARCO, AGOSTINI MAURO, ASCARINI MARIKA, BONO ALESSANDRO, CAPPELLI LUCA, CASTELLETTI LAURA, CENCIARINI FLAVIA, FILIAGGI ALESSANDRO, GIRARDI MICAELA, LATTANZILUIGI, MANCINI VINCENZO, MASSI DANIELA, PANTALONI FRANCESCA, PETRACCI PATRIZIA, PREMICI EMIDIO, SEGHETTI PIERA, SIMONETTI MAURIZIO, STIPA ELENA, TACCHINI MARIO, TRONTINI LAURA), 1 astenuto (AMELI FRANCESCO) e nessun voto contrario,

DELIBERA

- 1) di ritenere quanto esposto nella precedente parte narrativa quale parte integrante e sostanziale della presente parte deliberativa;
- 2) di prendere atto degli esiti della consultazione pubblica, così come riportati nella determinazione dirigenziale n. 1061 del 20/03/2024
- 3) di prendere atto del parere favorevole del Collegio dei revisori dei conti espresso in data 05/04/2024 con verbale n. 10 e conservato in atti;
- 4) di approvare, pertanto, ai fini della scelta del modulo gestorio del servizio pubblico locale di rilevanza economica non a rete, settori ordinari, della sosta pubblica a pagamento in tutte le sue fasi, attività connesse e complementari, nonché attività o servizi analoghi e/o affini affidati contestualmente (in sede di costituzione) o successivamente a detta società mista, e relativi investimenti (coperture finanziarie, progetto, realizzazione, collaudo e gestione) sui beni funzionali al servizio propri o dell'ente locale nella disponibilità del soggetto gestore di cui trattasi, nonché della relativa costituzione della società mista previa gara a doppio oggetto, **il modulo gestorio** (esternalizzato) della società mista da contestualmente costituirsi, ricorrendo, tra le ipotesi di appalto o di concessione del servizio di cui trattasi (come da art. 17, c. 1, d. lgs. 175/2016), a quella in concessione, con diritto di esclusiva affidato (perfezionata la fase del riscatto del servizio e connessi beni ad esso funzionali con l'attuale concessionario) come da contratto di servizio alla società mista per la gestione del citato servizio, retta (ai sensi dell'art. 14, c. 1, del d. lgs. 201/2022 e dell'art. 3, d. lgs. 175/2016) sottoforma di società a responsabilità limitata e partecipata in via diretta e maggioritaria da questo comune e da un solo socio privato che verrà selezionato dopo la citata gara a doppio oggetto, trattandosi di un affidamento sopra soglia di rilevanza europea come da vigente codice dei contratti pubblici;
- 5) di approvare i seguenti elementi dell'atto costitutivo:
  - come da *lex specialis* di gara, rientra nel ruolo di cooperazione in capo al socio privato l'erogazione di un finanziamento alla società mista (per una durata non eccedente quella del partenariato), funzionale a dare copertura agli investimenti realizzati in proprio dalla società mista (ivi compresi quelli sui cespiti funzionali al servizio posti dal Comune di Ascoli Piceno nella disponibilità della società mista), e che quest'ultima alla scadenza del partenariato devolverà gratuitamente a questo ente locale;
  - il socio privato potrà sviluppare in proprio nuovi investimenti o migliorie sui beni funzionali al servizio di proprietà di questo ente locale nella disponibilità della società mista o sui beni funzionali al servizio di proprietà della società mista, che quest'ultima, alla scadenza devolverà gratuitamente a questo ente locale, atteso che quanto previsto nel presente punto e nel precedente, costituiscono circostanze tra di loro sommabili;
  - la durata di tale partenariato pari a quella che emergerà in sede di approvazione degli atti di gara e dal PEF, in quanto non eccedente (così come sarebbe applicato in una procedura evidenziale esternalizzata in concessione a terzi) il periodo necessario per consentire alla società mista (e quindi anche al socio privato) di perseguire gli ammortamenti e la remunerazione del capitale investito da detta società mista (noto che il socio privato avrà investito sull'avviamento commerciale *pro* quota riconosciuto inizialmente al comune e proprie quote di capitale sociale), con l'obbligo in capo al socio privato di fornire le garanzie definitive e relativo obbligo di eventuale ripristino, di partecipazione alle strategie aziendali (per quanto di competenza) e alla *governance* e alla gestione, l'assunzione dei rischi (come da citata matrice dei rischi di fonte ANAC presente nel capitolato d'oneri allegato alla *lex specialis* di gara);
  - alla scadenza del partenariato, come da gara a doppio oggetto celebrata a tale data, eventuali prestiti in essere così come l'avviamento commerciale *pro* quota al valore nominale riconosciuto in sede d'ingresso al Comune di Ascoli Piceno, sarà posto a carico del socio privato (se diverso dal precedente) entrante o comunque del diverso modulo gestorio, con diritto del socio privato uscente all'incasso di eventuali utili accantonati o maturati sull'ultimo esercizio oggetto di partenariato, alla liberazione delle garanzie definitive, alla revoca di eventuali deleghe gestionali operative o

comunque di poteri di firma in capo agli amministratori di nomina del socio privato la cui revoca assumerà efficacia dal subentro del diverso socio privato come sopra inteso, (o del diverso modulo gestorio);

- 6) di sciogliere ogni opzione sul ruolo del *partner* privato in sede di delibera sugli indirizzi riferiti alla gara a doppio oggetto che questo Consiglio Comunale perfezionerà per tali fini;
- 7) di invitare il RUP, per quanto di competenza, ad assolvere agli obblighi di pubblicità di cui al d. lgs. 267/2000 e art. 7, c. 4 del d. lgs. 175/2016, con l'invio *on line* di questa delibera all'AGCM e alla Corte dei conti territorialmente competente come da art. 5, c. 3 di quest'ultimo decreto.

Successivamente,

#### IL CONSIGLIO COMUNALE

Con n. 20 voti favorevoli (Sindaco FIORAVANTIMARCO, AGOSTINI MAURO, ASCARINI MARIKA, BONO ALESSANDRO, CAPPELLI LUCA, CASTELLETTI LAURA, CENCIARINI FLAVIA, FILIAGGI ALESSANDRO, GIRARDI MICAELA, LATTANZILUIGI, MANCINI VINCENZO, MASSI DANIELA, PANTALONI FRANCESCA, PETRACCI PATRIZIA, PREMICI EMIDIO, SEGHETTI PIERA, SIMONETTI MAURIZIO, STIPA ELENA, TACCHINI MARIO, TRONTINI LAURA), 1 voto contrario (AMELI FRANCESCO) e nessun astenuto,

#### DELIBERA

di dichiarare il presente deliberato, stante la necessità di procedere in tempi brevi all'esecuzione dei procedimenti di cui al cronoprogramma sulla risoluzione anticipata della convenzione sulla sosta pubblica, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del TUEL n. 267/2000.

**Letto, approvato e sottoscritto.**

<b>IL PRESIDENTE</b> <b>Avv. ALESSANDRO BONO</b>	<b>IL SEGRETARIO</b> <b>Dott. VINCENZO PECORARO</b>
---	--

*Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e succ. mod. ed int. (CAD), il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Il presente originale elettronico è conservato nella banca dati del Comune di Ascoli Piceno ai sensi dell'art. 3bis e dell'art. 22 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e succ.mod. ed int.*